SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 135° — Numero 24**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 31 gennaio 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G VERDI 10 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Regione Lombardia

Università di Siena

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 17

Ripubblicazione del testo della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», corredato delle relative note.

94A0540

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 18

MINISTERO DELLE FINANZE

Decreti ministeriali 31 gennaio 1994 concernenti la modifica degli ambiti territoriali delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi per il periodo definitivo.

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1994

Determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni del servizio di riscossione delle nuove province di Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini, Verbano-Cusio-Ossola e Vibo Valentia.

Da 94A0661 a 94A0701

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 25 gennaio 1994, n. 70.

Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di *audit* ambientale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modello unico di dichiarazione

1. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentiti il Ministro della sanità e il Ministro dell'interno, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite norme finalizzate a:

a) individuare, ai fini della predisposizione di un modello unico di dichiarazione, le disposizioni di legge e le relative norme di attuazione che stabiliscono obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica;

b) fissare un termine per la presentazione del modello unico di dichiarazione di cui al comma 2, che sostituisce ogni altro diverso termine previsto dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione di cui alla lettera *a)*.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta con proprio decreto, da emanare entro i trenta giorni successivi al termine di cui al comma 1, il modello unico di dichiarazione.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri dispone con proprio decreto gli aggiornamenti del modello unico di dichiarazione, anche in relazione a nuove disposizioni individuate con la medesima procedura di cui al comma 1.

Art. 2.

Presentazione del modello unico di dichiarazione

1. Il modello unico di dichiarazione è presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, entro il termine stabilito dal decreto di cui all'articolo 1, comma 1.

2. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura entrò trenta giorni dal ricevimento provvede a trasmettere il modello unico di dichiarazione alle diverse amministrazioni, per le parti di rispettiva competenza, e all'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere).

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i diritti di segreteria da corrispondere alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge, comprensivi degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e 4.

4. Il modello unico di dichiarazione sostituisce ogni altra dichiarazione, comunicazione, denuncia o notificazione obbligatorie previste dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1.

5. Sui dati contenuti nel modello unico di dichiarazione in possesso delle pubbliche amministrazioni è esercitato il diritto di accesso ai sensi del capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 3.

Raccolta statistica

1. Il Ministero dell'ambiente conclude un accordo di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con l'Unioncamere per la predisposizione, l'elaborazione e la comunicazione al pubblico di una raccolta statistica dei dati acquisiti sulla base del modello unico di dichiarazione. Tale raccolta è articolata anche su base regionale o per ambiti significativi di territorio.

2. La raccolta statistica di cui al comma 1 contiene anche i dati relativi ai controlli effettuati ai sensi dell'articolo 4.

3. L'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) compie studi e ricerche sulle materie disciplinate dalle leggi e dalle relative norme di attuazione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, utilizzando i dati contenuti nella raccolta statistica di cui al presente articolo.

Art. 4.

Controlli

1. Restano ferme le disposizioni in materia di controlli previste dalle leggi e dalle relative norme di attuazione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, nonché dalle leggi, dai decreti e dalle relative norme di attuazione di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero dell'ambiente e il Ministero della sanità promuovono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la conclusione di accordi di programma con i soggetti competenti per l'effettuazione di controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nel modello unico di dichiarazione. I risultati dei controlli sono comunicati alle amministrazioni competenti e all'Unioncamere.

3. Gli accordi di programma di cui al presente articolo devono prevedere l'effettuazione di controlli anche su istanza motivata dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati nonché dei soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati

Art. 5.

Sistema di ecogestione e di audit ambientale

1. L'organismo individuato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 294, svolge altresì i compiti previsti dall'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993.

2. Le somme derivanti dai diritti di utilizzazione delle dichiarazioni di cui al comma 3, lettera *c)*, del presente articolo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate al capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 216 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 294 del 1993.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) le modalità di rilascio delle dichiarazioni di partecipazione al sistema di ecogestione e di *audit* ambientale;

b) l'obbligo per i soggetti richiedenti il rilascio delle dichiarazioni di presentare apposita domanda allegando la documentazione richiesta certificata ai sensi della legislazione vigente;

c) le condizioni di uso delle dichiarazioni e gli importi dei diritti di utilizzazione delle dichiarazioni stesse, tenendo conto delle dimensioni del fatturato dei soggetti richiedenti;

d) le modalità ed i criteri per dare comunicazione al pubblico e pubblicizzare le dichiarazioni e per la pubblicazione dell'elenco dei soggetti cui le stesse sono state rilasciate;

e) le modalità per l'effettuazione dei controlli, anche a campione, avvalendosi degli organi delle amministrazioni dello Stato e di enti pubblici. Il controllo è avviato anche ad istanza delle associazioni di categoria o ambientaliste o di consumatori o utenti maggiormente rappresentative;

f) l'applicazione a titolo sperimentale ai settori del commercio e dei servizi del sistema di ecogestione e di *audit* ambientale.

4. Gli organismi di certificazione svolgono altresì le funzioni e i compiti dei verificatori ambientali previsti dal citato regolamento (CEE) n. 1836/93.

5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove la conclusione di un accordo di programma con le organizzazioni di categoria interessate, per l'applicazione del citato regolamento (CEE) n. 1836/93 presso le piccole e medie imprese, prevedendo a tal fine anche semplificazioni procedurali e agevolazioni finanziarie nell'ambito di quelle già stabilite dalla legislazione vigente.

Art. 6.

Disposizioni transitorie

1. In attesa dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 1, comma 1, il modello unico di dichiarazione, in sede di prima applicazione della presente legge, è adottato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione previsti dalle leggi, dai decreti e dalle relative norme di attuazione di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge.

2. Ai fini di cui al comma 1, il termine di presentazione del modello unico di dichiarazione, in caso di obblighi periodici, è fissato al 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, fermi restando i termini previsti in caso di obblighi che abbiano carattere non periodico.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

TABELLA *A*

(Articoli 4, comma 1, e 6, comma 1)

Legge 10 maggio 1976, n. 319.

Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.

Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

Decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475.

NOTE

AVVERTENZA.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle

ubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 8 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle isposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il alore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

ota all'art. 1:

Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina ell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei finistri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, revia deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di tato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non operte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le uali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà .golamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici ella materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con ffetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. Il comma 4 ello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere el Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte ei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

'ota all'art. 2:

La legge n. 241/1990 reca: «Nuove norme in materia di rocedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti mministrativi», in particolare il capo V concerne «Accesso ai ocumenti amministrativi».

ote all'art. 5:

Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 216/1993 (Adempimenti finanziari ei l'attuazione del regolamento CEE n. 880/92 sul marchio di qualità .ologica - Ecolabel) è il seguente:

«Art. 1. — 1. Le somme derivanti dai diritti di concessione d'uso del iarchio CEE di qualità ecologica, di cui al regolamento n. 880/92 del onsiglio del 23 marzo 1992, sono versate all'entrata del bilancio dello tato e sono riassegnate ad apposito capitolo da istituire nello stato di revisione del Ministero dell'ambiente per far fronte alle esigenze rganizzative e funzionali dell'organismo competente da istituire ai sensi el medesimo regolamento, ivi compresi i compensi spettanti ai omponenti.

2. Per far fronte alle immediate esigenze organizzative e funzionali ell'organismo di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 1.000 ilioni per l'anno 1993 e di lire 2.000 milioni per l'anno 1994. Al relativo nere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento critto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello ato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo irzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del onsiglio dei Ministri. Le somme non utilizzate in ciascuno dei due anni ossono esserlo nell'anno successivo.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i finistri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e el tesoro, sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in igore del presente articolo, ivi compreso l'utilizzo delle somme di cui ai ommi 1 e 2.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri ecreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui».

Il testo dell'art. 18 del regolamento CEE n. 1836/93 (Adesione olontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario i ecogestione e audit) è il seguente:

«Art. 18 *(Organismi competenti)*. - 1. Ogni Stato membro designa, ntro i dodici mesi successivi all'entrata in vigore del presente 'golamento, l'organismo competente cui spetta l'esecuzione dei compiti evisti dal presente regolamento, in particolare degli articoli 8 e 9, e ne iforma la Commissione.

2. Gli Stati membri provvedono affinché la composizione degli rganismi competenti sia tale da garantire che detti organismi siano idipendenti e imparziali e applichino in modo coerente le disposizioni el presente regolamento. Gli organismi competenti dispongono in articolare di procedure per prendere in considerazione le osservazioni elle parti interessate relative ai siti registrati».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 911):

Presentato dall'on. STRADA ed altri il 1° giugno 1992.

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede referente, il 30 luglio 1992, con pareri delle commissioni I, II, V, VIII, XI e XII.

Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il 28 ottobre 1992, 4, 19 novembre 1992, 19 maggio 1993, 21 luglio 1993, 14 ottobre 1993.

Relazione scritta annunciata il 20 ottobre 1993 (atto n. 911/A - relatore on. STRADA).

Assegnato nuovamente alla X commissione, in sede legislativa, il 18 dicembre 1993.

Esaminato dalla X commissione, in sede legislativa, e approvato il 21 dicembre 1993, in un testo unificato con atto n. 1396 (FERRARINI ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 1755):

Assegnato alle commissioni riunite 10ª (Industria) e 13ª (Territorio), in sede deliberante, il 5 gennaio 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 12ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalle commissioni riunite 10ª e 13ª e approvato il 13 gennaio 1994.

94G0081

LEGGE 29 gennaio 1994, n. 71.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 settembre 1993, n. 390.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 gennaio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1° DICEMBRE 1993, N. 487

All'articolo 2, comma 2, le parole: « regolanti i rapporti » *sono sostituite dalle seguenti:* « aventi efficacia ».

All'articolo 4:

al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Esso determina gli scopi istituzionali dell'ente, disciplina le competenze degli organi del medesimo, indica gli atti da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante o di altri Ministeri e reca princìpi generali in ordine alla organizzazione e al funzionamento dell'ente »;

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Il consiglio di amministrazione dell'ente adotta anche i regolamenti tecnici concernenti lo svolgimento delle attività del medesimo, che sono approvati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ».

All'articolo 6:

al comma 2, alinea, dopo le parole: « funzione pubblica », *sono inserite le seguenti:* « , sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative »;

al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tuttavia, il suddetto personale, su esplicita richiesta da formularsi entro il 30 giugno 1994, sarà definitivamente trasferito, nei limiti delle disponibilità di organico, alle amministrazioni medesime ».

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« ART. 11. – *(Attribuzioni del Ministero)* — 1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sovrintende ai servizi postali, di bancoposta, di telecomunicazioni; esercita direttamente le funzioni di regolamentazione nonché i poteri di indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo previsti dalla legge; rappresenta il Governo nelle sedi comunitarie e internazionali; analizza e studia, anche con appositi piani di ricerca, sul piano nazionale ed internazionale, le prospettive di evoluzione economica, tecnica e giuridica dei settori delle

poste e delle telecomunicazioni; adotta e pubblica le norme tecniche per la omologazione e la utilizzazione degli apparati terminali suscettibili di essere collegati direttamente o indirettamente alle reti di telecomunicazione e rilascia i relativi certificati; omologa le apparecchiature di telecomunicazioni; rilascia le concessioni, le autorizzazioni e le licenze, approvando le relative convenzioni e vigila sul rispetto degli obblighi in esse previsti; definisce le norme tecniche e, in considerazione degli interessi degli utenti, i livelli di qualità dei servizi; predispone i piani di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze e vigila sulla loro applicazione, prestando assistenza tecnica al Garante per la radiodiffusione e l'editoria ».

All'articolo 12:

al comma 1, alinea, dopo le parole: « su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni », *sono inserite le seguenti:* « previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative »;

al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* « compiti di studio e ricerca scientifica, », *sono inserite le seguenti:* « anche mediante convenzioni con enti ed istituti di ricerca specializzati nel settore delle poste e delle telecomunicazioni, »;

al comma 1, dopo la lettera e), *è aggiunta la seguente:*

« *e*-bis) alla rideterminazione delle consistenze numeriche del personale indicate nella tabella A, purché senza maggiori oneri, qualora si riscontrino in essa differenze rispetto alle effettive presenze »;

al comma 2, ultimo periodo, dopo la parola: « telecomunicazioni », *sono inserite le seguenti:* « previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ».

All'articolo 14, il comma 2 è soppresso.

AVVERTENZA

Il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 283 del 2 dicembre 1993.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 43.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1699):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CIAMPI) e dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni (PAGANI) il 2 dicembre 1993.

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 3 dicembre 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 11ª, della giunta per gli affari delle Comunità europee e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 7 dicembre 1993.

Esaminato dalla 8ª commissione il 14, 15 dicembre 1993.

Esaminato in aula e approvato il 16 dicembre 1993.

Camera dei deputati (atto n. 3521):

Assegnato alle commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IX (Trasporti), in sede referente, il 20 dicembre 1993, con pareri delle commissioni II, V, VI e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'11 gennaio 1994.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 26 gennaio 1994.

Esaminato dalle commissioni riunite I e IX il 12 gennaio 1994.

Relazione scritta annunciata il 19 gennaio 1994 (atto n. 3521/*A* - relatori on.li BALOCCHI e RUSSO).

Esaminato in aula il 26 gennaio 1994 e approvato il 27 gennaio 1994.

94G0086

DECRETO-LEGGE 29 gennaio 1994, n. **72.**

Rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita ed urgenza di procedere al rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio, al fine di consentire l'attività gestionale di numerose imprese di settore, nonché la tutela dei livelli occupazionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per l'attuazione della legge 28 agosto 1989, n. 302, è autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni per l'anno 1993.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo per lire 9.000 milioni, delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui all'articolo 10, comma primo, della legge 17 febbraio 1982, n. 41, che all'uopo vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'Amministrazione competente.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DIANA, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

94G0089

DECRETO-LEGGE 29 gennaio 1994, n. **73.**

Provvedimenti urgenti per il procedimento elettorale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di integrare la nuova legislazione elettorale con riferimento al numero delle sottoscrizioni richieste per la presentazione dei singoli candidati e delle liste per l'elezione della Camera dei deputati, in caso di anticipato scioglimento del Parlamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e per le riforme elettorali ed istituzionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Sottoscrizioni in caso di scioglimento anticipato

1. All'articolo 18, comma 4, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 4 agosto 1993, n. 277, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà.».

2. All'articolo 18-*bis*, comma 1, terzo periodo, del testo unico della legge recante norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera *d*), della legge 4 agosto 1993, n. 277, le parole: «secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «secondo e terzo periodo».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MANCINO, *Ministro dell'interno*
ELIA, *Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

94G0090

DECRETO-LEGGE 29 gennaio 1994, n. 74.

Disposizioni urgenti per la campagna lattiero-casearia 1994-1995.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la campagna lattiero-casearia 1994-1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il termine del 31 gennaio 1994 previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 26 novembre 1992, n. 468, è prorogato, limitatamente alla pubblicazione del bollettino valevole per la campagna lattiero-casearia 1994-1995, al 31 marzo 1994.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DIANA, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

94G0091

DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1994, n. 75.

Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni del Ministero del tesoro in società per azioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di ulteriormente accelerare le procedure di dismissione di partecipazioni del Ministero del tesoro in società per azioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di grazia e giustizia e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Modalità della dismissione delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici

1. Le vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità generale dello Stato non si applicano alle alienazioni delle partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni, nonché agli atti ed alle operazioni complementari e strumentali alle medesime alienazioni.

2. L'alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 viene effettuata di norma mediante offerta pubblica di vendita disciplinata dalla legge 12 febbraio 1992, n. 149, e relativi regolamenti attuativi; può inoltre essere effettuata mediante cessione delle azioni sulla base di trattative dirette con i potenziali acquirenti ovvero mediante il ricorso ad entrambe le procedure.

3. In caso di cessione mediante trattativa diretta di partecipazioni in società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica, ovvero, per le società controllate indirettamente, con deliberazione dell'organo competente, possono essere individuate le società per le quali, al fine di costituire un nucleo stabile di azionisti di riferimento, la cessione della partecipazione deve essere effettuata invitando potenziali acquirenti, che presentino requisiti di idonea capacità imprenditoriale, ad avanzare, agendo di concerto, offerte comprensive dell'impegno, da inserire nel contratto di cessione, di garantire, mediante accordo fra i partecipanti al nucleo stabile, determinate condizioni finanziarie, economiche e gestionali. Il contratto puo altresì prevedere, per un periodo determinato, il divieto di cessione della partecipazione, il divieto di cessione dell'azienda e la determinazione del risarcimento in caso di inadempimento ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile. Il contratto di cessione e l'accordo fra i partecipanti al nucleo stabile, nonché le eventuali modificazioni, devono essere depositati, entro quindici giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale della società e devono essere pubblicati nei successivi quindici giorni per estratto a cura della società su due quotidiani a diffusione nazionale.

4. Nel caso in cui tra i partecipanti al nucleo stabile sia presente il Ministro del tesoro, questi deve riservarsi, per un periodo da indicare nel contratto di cui al comma 3, il diritto di prelazione nel caso di cessione della partecipazione.

5. Il Ministero del tesoro, fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ai fini della predisposizione ed esecuzione delle operazioni di alienazione delle azioni delle società di cui al comma 1 e loro controllate, può affidare, salvo quanto previsto dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, a società di provata esperienza e capacità operativa nazionali ed estere, nonché a singoli professionisti di chiara fama, incarichi di studio, consulenza, valutazione, assistenza operativa, amministrazione di titoli di proprietà dello Stato e direzione delle operazioni di collocamento con facoltà di compiere per conto dello Stato operazioni strumentali e complementari, fatte salve le incompatibilità derivanti da conflitti d'interesse. Gli incarichi di valutazione non possono essere affidati a società di revisione che abbiano svolto incarichi di consulenza in favore delle società di cui al comma 1 nei due anni precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto. I compensi e le modalità di pagamento degli incarichi di cui al presente comma devono essere previamente stabiliti dalle parti.

6. Con atto di indirizzo e coordinamento, adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono individuati i criteri e le procedure per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto, relativamente alle società con partecipazioni delle regioni e degli enti locali territoriali, fatta salva la loro compatibilità con gli ordinamenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 2.

Poteri speciali

1. Tra le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato operanti nel settore della difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia, e degli altri pubblici servizi, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché con i Ministri competenti per settore, previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, quelle nei cui statuti, prima di ogni atto che determini la perdita del controllo, deve essere introdotta con deliberazione dell'assemblea straordinaria una clausola che attribuisca al Ministro del tesoro la titolarità di uno o più dei seguenti poteri speciali:

a) gradimento da rilasciarsi espressamente dal Ministro del tesoro all'assunzione, anche per il tramite di società fiduciarie e società controllate o per interposta persona, di partecipazioni rilevanti, per tali intendendosi quelle che rappresentano almeno la decima parte del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie o la percentuale minore fissata dal Ministro del tesoro con proprio decreto. Il gradimento deve essere espresso entro sessanta giorni dalla data della comunicazione che deve essere effettuata dagli amministratori al momento della richiesta di iscrizione nel libro dei soci. Fino al rilascio del gradimento e comunque dopo l'inutile decorso del termine, il cessionario non può esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante. In caso di rifiuto del gradimento o di inutile decorso del termine, il cessionario dovrà cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Ministro del tesoro, ordina la vendita delle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante secondo le procedure di cui all'articolo 2359-*bis* del codice civile;

b) veto all'adozione delle delibere di scioglimento della società, di trasferimento dell'azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifica dello statuto che sopprimono o modificano i poteri di cui al presente articolo;

c) nomina di almeno un amministratore o di un numero di amministratori non superiore ad un quarto dei membri del consiglio, e di un sindaco.

2. Ai soci dissenzienti dalle deliberazioni che introducono i poteri speciali di cui al comma 1, lettera *b)*, spetta il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle società controllate direttamente o indirettamente dagli enti pubblici anche economici, operanti nel settore dei trasporti e degli altri pubblici servizi e individuate con provvedimento dell'organo competente, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Altre clausole statutarie

1. Le società operanti nei settori di cui all'articolo 2, nonché le banche e le imprese assicurative, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, possono introdurre nello statuto, anche in via transitoria, un limite massimo di possesso azionario riferito al singolo socio, al suo nucleo familiare, comprendente il socio stesso, il coniuge non separato legalmente e i figli minori, ed al gruppo di appartenenza: per tale intendendosi il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita il controllo, le società controllate e quelle controllate da uno stesso soggetto controllante, nonché le società collegate.

2. Il superamento del limite introdotto ai sensi del comma 1, anche attraverso soggetti interposti, comporta il divieto di esercitare il diritto di voto e comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale per le partecipazioni eccedenti il limite stesso. Alla partecipazione eccedente il limite alla data del 2 ottobre 1993 le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per un periodo di tre anni dalla stessa data.

3. Le clausole statutarie introdotte ai sensi dell'articolo 2, e dal comma 1 del presente articolo, nonché quelle introdotte al fine di assicurare la tutela di minoranze azionarie, non possono essere modificate per un periodo di tre anni dall'iscrizione delle relative delibere assembleari.

Art. 4.

Disposizioni relative alle assemblee di società

1. Le previsioni di cui agli articoli 2 e 3 sono adottate con delibera dell'assemblea straordinaria assunta, anche in deroga a diverse disposizioni statutarie, con le maggioranze previste dagli articoli 2368, 2369, 2369-*bis* del codice civile.

2. Nelle società le cui azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato e nei cui statuti sia introdotto un limite massimo al possesso azionario, l'assemblea straordinaria in terza convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un quinto del capitale sociale in tutte le ipotesi previste dall'articolo 2369-*bis*, comma secondo, nonché in quelle di cui all'articolo 2441, commi quinto e ottavo, del codice civile.

3. Nelle società di cui all'articolo 1 e loro controllate le cui azioni aventi diritto di voto nella assemblea ordinaria siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato e nei cui statuti sia introdotto un limite massimo di possesso azionario, l'assemblea straordinaria, in terza convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un ventesimo del capitale sociale, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 2441, commi quinto e ottavo, del codice civile.

4. Per le assemblee di cui al presente articolo, i termini per le comunicazioni alla Commissione nazionale per le società e la borsa di cui all'articolo 4, primo comma, n. 2), del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, sono ridotti a dieci giorni.

5. Con regolamento adottato di intesa, dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per le società e la borsa e dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, sono disciplinate le condizioni e le modalità per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza nelle assemblee delle società di cui al presente decreto.

Art. 5.

Modificazioni al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216.

1. All'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Entro quaranta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al primo comma la Consob può stabilire modi diversi da quelli da essa determinati in via generale in cui l'offerta deve essere resa pubblica, nonché gli ulteriori dati e notizie che il prospetto informativo deve contenere per consentire l'esatta e completa informazione del pubblico.»;

b) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«La Consob vieta l'esecuzione dell'operazione qualora il proponente non osservi le disposizioni e le prescrizioni del presente articolo.».

2. Dopo l'articolo 18-*sexies* è aggiunto il seguente:

«Art. 18-*septies*. — Prima della pubblicazione del prospetto informativo è consentita la diffusione di notizie, lo svolgimento di indagini di mercato, la raccolta di intenzioni di acquisto o di vendita relative ad operazioni di sollecitazione del pubblico solo previa autorizzazione della Consob, da concedersi volta per volta secondo i criteri generali da essa predeterminati. La violazione delle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da due milioni a quaranta milioni di lire.».

Art. 6.

Modificazioni alla legge 18 febbraio 1992, n. 149

1. Alla legge 18 febbraio 1992, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2 il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* I prezzi dei titoli offerti direttamente o per il tramite di consorzi di collocamento non sono modificabili nel corso dell'offerta.»;

b) all'articolo 10 il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* Qualunque patto o accordo che comporti per gli aderenti limitazioni o regolamentazioni del diritto di voto, obblighi o facoltà di preventiva consultazione per l'esercizio dello stesso, obblighi circa il trasferimento di azioni, ovvero qualunque accordo per l'acquisto concertato, deve essere comunicato, a pena di nullità, alla Consob, entro cinque giorni dalla data di stipulazione, e reso pubblico, per estratto, mediante annuncio su due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. La Consob, con regolamento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, indica le modalità ed i contenuti dell'annuncio.»;

c) all'articolo 27 il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Prima della pubblicazione dell'offerta la divulgazione di notizie relative all'offerta è consentita nei casi e alle condizioni stabiliti dalla Consob.».

Art. 7.

Disposizioni in tema di offerta pubblica di acquisto

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, e ferme restando le ulteriori ipotesi di offerta pubblica obbligatoria di acquisto di cui alla legge 18 febbraio 1992, n. 149, l'apporto, entro due anni dal collocamento per offerta pubblica di vendita, ad un patto di sindacato di voto o di consultazione in qualsiasi forma concluso, di azioni di società, di cui al presente decreto, acquistate dai partecipanti, contestualmente o di concerto, a far tempo dalla comunicazione ufficiale del soggetto proprietario della dismissione con procedura di offerta pubblica di vendita, determina l'obbligo di procedere ad offerta pubblica di acquisto, allorché i quantitativi apportati consentano di disporre della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero di esercitare una influenza dominante nella medesima assemblea.

2. Al fine di determinare la ricorrenza dell'obbligo di offerta pubblica di acquisto di cui al comma 1, si tiene conto di tutte le azioni apportate al patto, comunque acquistate. L'offerta pubblica di acquisto ha per oggetto un quantitativo di azioni pari a quelle acquistate contestualmente o di concerto ed apportate al patto.

3. L'offerta pubblica di acquisto, di cui al presente articolo, deve avvenire al prezzo stabilito dalla Commissione nazionale per le società e la borsa che terrà conto, in particolare, della media ponderata dei prezzi degli acquisti delle azioni apportate al patto, effettuati contestualmente o di concerto, e della media dei cinque maggiori prezzi rilevati in borsa dopo il collocamento mediante l'offerta pubblica di vendita. L'obbligo di offerta pubblica di acquisto grava solidalmente su tutti i partecipanti al patto.

4. La Consob, con proprio regolamento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, stabilisce termini e modalità di esecuzione dell'offerta pubblica di acquisto, alla quale comunque si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le disposizioni del capitolo II della legge 18 febbraio 1992, n. 149.

Art. 8.

Pagamento rateale

1. Per l'alienazione delle partecipazioni azionarie delle società di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto possono essere previste forme di pagamento rateale del corrispettivo non superiori a tre anni.

2. Le azioni alienate mediante pagamento rateale possono essere rappresentate da appositi certificati. Dette azioni rimangono depositate presso banche od altri intermediari ammessi al subdeposito dei titoli presso la Monte Titoli S.p.a. ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 19 giugno 1986, n. 289, e del relativo regolamento di attuazione adottato con delibera della Consob 18 febbraio 1987, n. 2723, e successive modificazioni, a garanzia del puntuale pagamento di tutte le rate del corrispettivo dovuto all'alienante.

3. Il trasferimento dei certificati di cui al comma 2 comporta il trasferimento della proprietà delle azioni alienate mediante pagamento rateale e dell'intero rapporto contrattuale esistente tra l'alienante ed il primo acquirente.

4. Agli acquirenti delle azioni alienate mediante pagamento rateale spettano tutti i diritti relativi alle azioni.

5. Con propria deliberazione, la Consob emana le disposizioni relative alla quotazione di borsa dei certificati di cui al comma 2.

6. Il mancato pagamento anche di una sola rata determina, decorso un mese dalla diffida pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, il trasferimento dei certificati all'alienante, cui restano acquisite le rate pagate. In tal caso non si applica la disposizione di cui all'articolo 1526, secondo comma, del codice civile.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo.

Art. 9.

Operazioni societarie

1. Alle operazioni di riorganizzazione e ristrutturazione di società e gruppi di società di cui all'articolo 1 e loro controllate, funzionali alle cessioni previste dal presente decreto, si applicano, ferme restando le competenze previste dall'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, le disposizioni che seguono:

a) la costituzione di società per azioni può avvenire anche per atto unilaterale, nel rispetto di quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2475 del codice civile, da parte di una società posseduta per intero, direttamente od indirettamente, dallo Stato, con conferimento di danaro, di crediti, di beni in natura anche a valore di libro;

b) nei casi di cui alla lettera *a)* possono essere costituite con un unico atto una società per azioni controllante e una o più società per azioni controllate; in tal caso le aziende o rami di azienda appartenenti a società partecipanti all'operazione sono conferiti direttamente alle società controllate e le azioni sono attribuite alla controllante;

c) nel caso in cui siano previste più operazioni tra loro collegate che richiedano nomine di esperti ai sensi degli articoli 2343, 2440, 2498, terzo comma, 2501-*quinquies*, 2504-*novies* del codice civile, il presidente del tribunale nomina un unico esperto o un unicod collegio di esperti. Quando concorrano diverse competenze territoriali provvede alla nomina il presidente del tribunale di Roma. Si applica la legge 8 luglio 1980, n. 319, ed i relativi decreti di determinazione dei compensi. Le tariffe ivi indicate sono ridotte del 50 per cento;

d) il termine di cui all'articolo 2503, comma primo, del codice civile per le fusioni e le scissioni è ridotto ad un mese;

e) alle scissioni di società interamente possedute dallo Stato, sia direttamente sia per il tramite di altre società interamente possedute dallo Stato, non si applica la disposizione di cui all'articolo 2504-*decies*, secondo comma, del codice civile; lo Stato è solidamente responsabile dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società a cui essi fanno carico.

Art. 10.

Trasferimento dei contratti

1. In caso di conferimenti anche parziali di azienda ovvero di fusioni o di scissioni, già effettuati o da effettuare, concernenti società partecipate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto, non opera relativamente al trasferimento dei contratti per effetto dei conferimenti, delle fusioni o delle scissioni, la nullità conseguente all'applicazione dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, purché non sussista nei confronti dell'impresa cessionaria o di quelle risultanti dalla fusione o dalla scissione alcuno dei divieti previsti all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Art. 11.

Competenze della Direzione generale del tesoro

1. Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni del Ministero del tesoro di cui agli articoli 15 e 16 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché alle disposizioni del presente decreto, le competenze della Direzione generale del tesoro di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* dell'articolo 1, comma 1, della legge 27 novembre 1991, n. 378, sono così integrate:

«*f)* gestione finanziaria dei titoli azionari di proprietà del Tesoro dello Stato; rappresentanza dell'azionista nell'assemblea societaria; attività istruttorie e preparatorie relative a operazioni di cessione e collocamento sul mercato finanziario delle partecipazioni azionarie dello Stato.».

Art. 12

Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alle operazioni di cessione dei cespiti da dismettere si provvede a carico dei relativi proventi. Al fondo di ammortamento di cui all'articolo 1 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, vengono versati i proventi netti delle operazioni.

2. Le quote dei proventi destinate alla copertura degli oneri sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

3. Agli oneri relativi alle operazioni di cessione perfezionate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dovuti alla data del regolamento delle suddette operazioni purché effettuato entro tale termine, si provvede a carico dei relativi proventi, che sono versati al bilancio dello Stato al netto di detti oneri.

4. I versamenti di cui al presente articolo affluiscono al bilancio dello Stato con le modalità determinate con decreti del Ministro del tesoro.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

94G0094

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° dicembre 1993.

Sospensione dalla carica di un consigliere della regione Valle d'Aosta.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che il sig. Augusto Rollandin, consigliere della regione Valle d'Aosta, è stato condannato dalla corte d'appello di Torino con sentenza del 10 novembre 1993, in parziale riforma della sentenza di primo grado, alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e L. 2.500.000 di multa, con l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni uno e mesi quattro, perché ritenuto responsabile dei reati di cui all'art. 353, secondo comma e di cui all'art. 324 del codice penale, testo previgente, attualmente previsto dall'art. 323 del codice penale, e tutt'ora punito dall'art. 324 del codice penale, ai sensi dell'art. 2, terzo comma del codice penale;

Visto l'art. 15, comma 1, lettera *c)*, 4-*bis* e 4-*ter* della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato e integrato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16;

Rilevato che la citata condanna costituisce causa di sospensione dalla carica di consigliere regionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 1° dicembre 1993;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;

Decreta:

Il sig. Augusto Rollandin è sospeso dalla carica di consigliere della regione Valle d'Aosta.

Roma, 1° dicembre 1993

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CIAMPI

Il Ministro dell'interno
MANCINO

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali
PALADIN

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1993
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 243

94A0609

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 25 ottobre 1993, n. 586.

Regolamento per l'iscrizione nel registro generale dei testamenti degli atti di ultima volontà redatti dal 1° gennaio 1980 al 31 dicembre 1988.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 25 maggio 1981, n. 307, con la quale è stata ratificata ed è stata data esecuzione alla convenzione relativa alla istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, firmata a Basilea il 16 maggio 1972;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 307/1981, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956;

Vista la legge 16 ottobre 1991, n. 321, in particolare l'art. 21, comma 5, il quale ha sostituito l'art. 19, comma 3, della citata legge n. 307/1981 prevedendo che, mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia siano stabiliti le modalità ed i tempi con i quali dovranno iscriversi nel registro generale dei testamenti gli atti indicati nei numeri 1), 2), 3), 4) e 6) dell'art. 4 della legge n. 307/1981, ricevuti o depositati dal 1° gennaio 1980 alla data di entrata in funzione del sistema di iscrizione per i quali non siano stati disposti il passaggio agli atti tra vivi ovvero la pubblicazione di cui agli articoli 620 e 621 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 30 giugno 1988, con il quale è stata fissata al 1° gennaio 1989 la decorrenza dell'obbligo di iscrizione nel registro generale dei testamenti degli atti contemplati dalla citata legge n. 307/1981 e dal relativo regolamento di esecuzione;

Ritenuto quindi necessario disciplinare le modalità ed i tempi di iscrizione nel registro generale dei testamenti degli atti ricevuti o depositati dal 1° gennaio 1980 al 31 dicembre 1988;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 14 settembre 1993;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, avvenuta con nota prot. 303/3161 in data 12 ottobre 1993;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. I notai i quali dal 1° gennaio 1980 al 31 dicembre 1988 abbiano rogato o ricevuto in deposito uno degli atti indicati nei numeri 1), 2), 4) e 6) dell'art. 4 della legge 25 maggio 1981, n. 307, per i quali non siano stati disposti il passaggio al fascicolo degli atti tra vivi ovvero la pubblicazione di cui agli articoli 620 e 621 del codice civile, devono, entro il 30 giugno 1994, chiederne l'iscrizione nel registro generale dei testamenti trasmettendo all'archivio notarile competente una scheda conforme al modello approvato con decreto ministeriale 5 maggio 1988, contenente i dati di cui all'art. 2 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956. Lo stesso obbligo incombe agli esercenti temporanei le funzioni notarili. Per gli atti depositati nell'archivio notarile ai sensi dell'art. 107 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, l'iscrizione nel registro generale dei testamenti è chiesta dal conservatore, ai sensi del successivo art. 2.

2. L'obbligo di cui al precedente comma 1 incombe anche alle autorità consolari le quali devono trasmettere la scheda con la procedura di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 956/1984.

3. L'archivio notarile che riceve la scheda di cui ai precedenti comma 1 e 2 ne effettua il riscontro con i dati contenuti nell'indice di cui all'art. 154 del regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, ed all'art. 27 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e la trasmette al registro generale dei testamenti entro quarantacinque giorni dalla ricezione.

Art. 2.

1. Il conservatore dell'archivio notarile deve chiedere, entro il 30 aprile 1995, l'iscrizione degli atti indicati nei numeri 1), 2), 3), 4) e 6) dell'art. 4 della legge n. 307/1981, che siano depositati nell'archivio e per i quali non siano stati disposti il passaggio al fascicolo degli atti tra vivi ovvero la pubblicazione di cui agli articoli 620 e 621 del codice civile, trasmettendo al registro generale dei testamenti una scheda conforme al modello approvato con decreto ministeriale 5 maggio 1988, contenente i dati di cui all'art. 2 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956.

Art. 3.

1. La ricezione e la trasmissione delle schede di cui ai precedenti articoli devono essere annotate in un apposito registro, conforme al modello approvato con decreto ministeriale 18 marzo 1988.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 ottobre 1993

p. *Il Ministro* MAZZUCONI

Visto, *il Guardasigilli* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1993
Registro n. 20 Giustizia, foglio n. 186

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 25 maggio 1981, n. 307, concernente «Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, firmata a Basilea il 16 maggio 1972» ha istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, Ufficio centrale degli archivi notarili, il registro generale dei testamenti, nel quale vengono iscritti gli atti elencati nell'art. 4 della legge (riportato nelle note all'art. 1).

— Il D.P.R. 18 dicembre 1984, n. 956, ha approvato il «Regolamento di esecuzione della legge 25 maggio 1981, n. 307, recante norme sul registro generale dei testamenti».

— Si riporta il testo dell'art. 21, comma 5, della legge 16 ottobre 1991, n. 321 (Interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia): «5. Il terzo comma dell'art. 19 della legge 25 maggio 1981, n. 307, è sostituito dal seguente: Nel registro generale dei testamenti sono altresì iscritti gli atti indicati nei numeri 1), 2), 3), 4) e 6) dell'art. 4 della presente legge, ricevuti o depositati dal 1° gennaio 1980 alla data di entrata in funzione del sistema di iscrizione per i quali non siano stati disposti il passaggio agli atti tra vivi ovvero la pubblicazione di cui agli articoli 620 e 621 del codice civile. I suddetti atti verranno iscritti con le modalità ed i tempi da stabilirsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia e comunque non oltre il 31 dicembre 1995. Per tali atti non è dovuta la tassa di iscrizione; le schede, comprese quelle sostitutive, da chiunque redatte, sono esenti dall'imposta di bollo».

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 27 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 30 giugno 1988:

«Art. 1. — Gli obblighi di iscrizione nel registro generale dei testamenti, contemplati nella legge 25 maggio 1981, n. 307 e nel relativo regolamento, hanno effetto per gli atti ricevuti a decorrere dal 1° gennaio 1989».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 4 della citata legge 25 maggio 1981, n. 307:

«Art. 4. — Nel registro generale dei testamenti devono essere iscritti i seguenti atti:

1) testamenti pubblici;

2) testamenti segreti;

3) testamenti speciali;

4) testamenti olografi depositati formalmente presso un notaio;

5) verbale di pubblicazione dei testamenti olografi non contemplati nel numero precedente;

6) ritiro dei testamenti segreti ed olografi depositati formalmente presso un notaio; revocazione nonché revocazione della revocazione delle disposizioni a causa di morte, sempre che siano fatte con un nuovo testamento, che secondo i numeri precedenti debba essere iscritto, o con atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, ai sensi degli articoli 680 e 681 del codice civile».

— Si riporta il testo degli articoli 620 e 621 del codice civile:

«Art. 620 *(Pubblicazione del testamento olografo)*. — Chiunque è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, appena ha notizia della morte del testatore.

Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al pretore del mandamento in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per la presentazione.

Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura, se è stato presentato chiuso con sigillo. Il verbale è sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui è scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l'estratto dell'atto di morte del testatore o copia del provvedimento che ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente o della sentenza che dichiara la morte presunta.

Nel caso in cui il testamento è stato depositato dal testatore presso un notaio, la pubblicazione è eseguita dal notaio depositario.

Avvenuta la pubbblicazione, il testamento olografo ha esecuzione.

Per giustificati motivi, su istanza di chiunque vi ha interesse, il pretore può disporre che periodi o frasi di carattere non patrimoniale siano cancellati dal testamento e omessi nelle copie che fossero richieste, salvo che l'autorità giudiziaria ordini il rilascio di copia integrale».

«Art. 621 *(Pubblicazione del testamento segreto)*. — Il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli perviene la notizia della morte del testatore. Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al pretore del mandamento in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per l'apertura e la pubblicazione.

Si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 620».

— Il decreto del Ministro di grazia e giustizia 5 maggio 1988 (Approvazione del modulo informativo per l'iscrizione degli atti di ultima volontà nel registro generale dei testamenti), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 108 del 10 maggio 1988, ha approvato il modello della scheda per l'iscrizione degli atti, contemplati dagli articoli 4 e 13 della legge n. 307/1981 e dagli articoli 3, 4 e 9 del relativo regolamento, nel registro generale dei testamenti ed ha stabilito le modalità di compilazione.

— Si riporta il testo degli articoli 2 e 5 del D.P.R. 18 dicembre 1984, n. 956 (Regolamento di esecuzione della legge 25 maggio 1981, n. 307, recante norme sul registro generale dei testamenti):

«Art. 2. — La scheda che i notai e gli esercenti temporanei le funzioni notarili devono trasmettere all'archivio notarile ai sensi dell'art. 5 della legge 25 maggio 1981, n. 307, deve essere redatta su modello a stampa conforme a quello approvato con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

La scheda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1) Forma dell'atto:

a) testamento pubblico;

b) deposito di testamento segreto;

c) testamento speciale;

d) deposito di testamento olografo;

e) passaggio del testamento pubblico dal fascicolo degli atti di ultima volontà a quello degli atti tra vivi;

f) pubblicazione di testamento segreto;

g) pubblicazione di testamento olografo;

h) ritiro di testamento segreto;

i) ritiro di testamento olografo;

l) revocazione di disposizioni testamentarie;

m) revocazione di revocazione di disposizioni testamentarie;

n) deposito di atto notarile rogato in Paese estero, contenente uno degli atti indicati nelle precedenti lettere da *a)* ad *m)*.

2) Data:

a) del testamento pubblico;

b) del verbale di deposito del testamento segreto;

c) del testamento speciale;

d) del verbale di deposito del testamento olografo;

e) del verbale di passaggio del testamento pubblico dal fascicolo degli atti di ultima volontà a quello degli atti tra vivi;

f) del verbale di pubblicazione del testamento segreto;

g) del verbale di pubblicazione del testamento olografo;

h) del verbale di ritiro del testamento segreto;

i) del verbale di ritiro dal testamento olografo;

l) dell'atto di revocazione delle disposizioni testamentarie;

m) dell'atto di revocazione della revocazione delle disposizioni testamentarie;

n) del verbale di deposito dell'atto notarile rogato in Paese estero.

Nei casi di cui alle lettere *d)* e *g)* deve essere indicata, ove risulti, anche la data di redazione del testamento olografo. Nel caso di cui alla lettera *e)* deve essere indicata anche la data ed il numero di repertorio del testamento pubblico. Nel caso di cui alla lettera *f)* deve essere indicata anche la data ed il numero di repertorio del verbale di deposito del testamento segreto. Nei casi di cui alle lettere *h)* ed *i)* deve essere indicata anche la data ed il numero di repertorio del verbale di deposito del testamento segreto o olografo. Nel caso di cui alla lettera *l)* deve essere indicata, ove risulti, la forma, la data, il numero di repertorio ed il pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto di ultima volontà revocato. Nel caso di cui alla lettera *m)* deve essere indicata la data, il numero di repertorio ed il pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto di revocazione. Nel caso di cui alla lettera *n)* devono essere indicati anche il cognome e nome del notaio estero, la sua residenza, nonché la forma e la data dell'atto redatto all'estero.

3) Numero di repertorio.

4) Cognome, nome, qualifica e sede del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto ovvero che ne è depositario.

5) Cognome, nome, data e luogo di nascita, domicilio o residenza del testatore;

6) Eventuale richiesta del testatore che l'atto di ultima volontà venga iscritto anche in altri registri di Stati aderenti alla convenzione firmata a Basilea il 16 maggio 1972.

La scheda, in triplice esemplare, datata e sottoscritta dal pubblico ufficiale che ha l'obbligo della trasmissione, deve essere spedita in busta chiusa raccomandata ovvero consegnata all'archivio notarile distrettuale competente, entro il decimo giorno successivo a quello in cui l'atto soggetto ad iscrizione è stato rogato ovvero ricevuto in deposito.

L'archivio notarile restituisce per ricevuta uno dei tre esemplari».

«Art. 5. — L'autorità consolare che riceve uno degli atti di cui agli articoli 17 e 18 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, deve trasmettere, entro dieci giorni, la scheda di cui al precedente art. 2 direttamente all'archivio notarile competente ai sensi dell'art. 13, secondo comma, della legge 25 maggio 1981, n. 307. In essa sono indicati, in luogo dei dati di cui al precedente art. 2, n. 4, la qualità del pubblico ufficiale, la denominazione e la sede dell'autorità consolare».

— Il testo dell'art. 107 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dall'art. 25 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, è il seguente:

«Art. 107. — La consegna degli atti, volumi e sigilli indicati nei numeri 5, 6, 7 dell'articolo precedente, è fatta nel termine di un mese dal giorno della cessazione dall'esercizio o del cambiamento di residenza. Nei casi indicati nell'art. 39, la consegna si fa nella sede dell'ufficio del notaro dal pretore che procede alla rimozione dei sigilli, o dal vice pretore da lui delegato, al conservatore dell'archivio. Nel caso di dispensa per rinunzia, o di cambiamento di residenza, la consegna si fa dal notaro o da un suo procuratore speciale, nella sede dell'archivio, al conservatore

Il conservatore compila il processo verbale contenente l'inventario delle cose consegnate, che viene sottoscritto da lui, dal pretore, dal notaro o dal suo procuratore. Il processo verbale è compilato in doppio originale, l'uno dei quali viene rimesso a chi fa la consegna, l'altro viene depositato nell'archivio notarile

Le spese occorrenti per la apposizione e rimozione dei sigilli, per l'inventario, il trasporto e deposito nell'archivio e tutte le altre spese accessorie sono a carico dell'archivio stesso.

L'inventario va esente dal pagamento delle tasse di bollo e registro».

— Si riporta il testo dell'art. 154 del R.D. 10 settembre 1914, n. 1326 (Regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89):

«Art 154 — L'indice generale dei notari, di cui all'art 114 della legge, deve essere tenuto al corrente con le indicazioni riguardanti ciascun notaro, appena eseguito il deposito degli atti in archivio

L'indice generale delle parti è formato a schedario con lo spoglio degli atti, da farsi entro congruo termine dopo avvenuto il deposito degli atti stessi.

Oltre a tali indici, l'archivio deve avere anche un indice di tutti gli atti di ultima volontà ricevuti dai notari: esso è compilato con lo spoglio delle copie repertoriali, che si trasmettono mensilmente dai notari Nel medesimo deve prendersi anche nota della pubblicazione di detti atti, quando se ne abbia notizia. Tale indice va custodito nello stesso modo prescritto per i testamenti dall'art. 153 del presente regolamento».

— Si riporta il testo dell'art. 27 del R.D.L. 23 ottobre 1924, n. 1737 (Norme complementari per l'attuazione del nuovo ordinamento degli archivi notarili) convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562:

«Art. 27. — L'indice degli atti di ultima volontà, stabilito dall'ultimo comma dell'art. 154 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, sarà formato a schedario, col sistema della scheda multipla, a decorrere dagli atti ricevuti dal 1° gennaio 1925».

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 4 della legge n. 307/1981, degli articoli 620 e 621 del codice civile e dell'art. 2 del D.P.R. n. 956/1984 e per il contenuto del decreto ministeriale 5 maggio 1988, vedi nelle note all'art. 1

Nota all'art. 3:

— Il decreto del Ministro di grazia e giustizia 18 marzo 1988 (Approvazione del modello di registro per la ricezione delle schede di iscrizione nel registro generale dei testamenti) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 80 del 6 aprile 1988, ha approvato il modello del registro per la ricezione delle schede di iscrizione nel R G T.

94G0078

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 gennaio 1994.

Sostituzione del commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Sassari.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 1 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1235, che conferisce ai consorzi agrari provinciali la natura di società cooperative a r.l., assoggettandoli, per quanto non regolato dal decreto stesso, alle norme di cui agli articoli 2514 e seguenti del titolo VI, libro V, del codice civile;

Visto l'art. 35 del citato decreto legislativo che attribuisce al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la vigilanza ed il controllo sui consorzi agrari provinciali menzionati;

Considerato che, a seguito della legge 4 dicembre 1993, n. 491, la citata attività di vigilanza compete al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale in data 26 luglio 1986, con il quale si è provveduto a porre in liquidazione coatta amministrativa il Consorzio agrario provinciale di Sassari ed il dott. Luigi Brigati è stato nominato commissario liquidatore del consorzio stesso;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione dell'attuale commissario liquidatore,

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Enrico Boffa è nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Sassari, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Sassari, strada statale Sassari/Alghero, in sostituzione del dott. Luigi Brigati.

Art. 2.

La liquidazione proseguirà secondo le ordinarie norme in vigore, con autorizzazione al commissario liquidatore di continuare, ai sensi dell'art. 206 della legge 16 marzo 1942, n. 267, l'esercizio dell'impresa (esercizio provvisorio).

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato per l'iscrizione, a cura del liquidatore, al registro delle imprese territorialmente competente.

Roma, 24 gennaio 1994

Il Ministro: DIANA

94A0583

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 dicembre 1993

Chiusura della gestione liquidatoria dell'Ente autonomo per il Monte di Portofino.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1251, con cui è stato costituito l'Ente autonomo del Monte di Portofino, avente sede in Genova;

Visto il regio decreto 15 aprile 1937 riguardante l'approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 20 giugno 1935, n. 1251, concernente la costituzione dell'Ente autonomo per il Monte di Portofino;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (IGED);

Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi;

Considerato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate per cui, a norma dell'art. 13 della citata legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo ed approvarsi il relativo bilancio;

Considerato che, per l'avanzo finale di liquidazione, non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio dell'Ente autonomo per il Monte di Portofino è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato il bilancio finale di liquidazione, che si chiude con un saldo attivo di L. 87.931.573.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di L. 87.931.573, cui vanno aggiunti gli interessi maturati alla data di chiusura del conto, è stato versato al fondo di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1993

Il Ministro: BARUCCI

ENTE AUTONOMO PER IL MONTE DI PORTOFINO

STATO PATRIMONIALE

Attività

Cassa di risparmio di Genova e Imperia c/c n. 2090	L.	19.583.280
Interessi attivi su Cassa di risparmio c/c n. 2090	»	857.379
Cassa di risparmio di Genova e Imperia c/c n. 1941/90	»	18.350.038
Interessi attivi su Cassa di risparmio c/c n. 1941/90	»	940.949
Crediti contributi ordinari	»	15.200.000
Crediti contributi straordinari	»	630.000
Diritti tariffari	»	8.023.000
Contravvenzioni	»	400.000
Sopravvenienze attive	»	1.501.959
Fitto	»	100.000
Interessi attivi su B.N.L.	»	74.772.545
Ritenute erariali	»	816.135
Rimborso Irpef	»	33.088
Rimborso contributi	»	1.400.000
Totale attività	L.	142.608.373

Passività

C.P.D.E.L.	L.	2 870 845
I.N.A.I.L. Genova	»	898 430
Sig. Palmeri regolar. posiz. INPS	»	13 998 105
Fondo liquidazione personale	»	14 185 402
Rimborso Irpef	»	33.088
Retribuzioni e contributi sorveglianti	»	3 739 333
Retribuzioni operai	»	1 148 433
Indennità personale	»	360 000
Spese di missione	»	90 000
Spese di cancelleria e altre	»	460.950
Ritenute previdenziali	»	664.485
Fitto	»	100 000
Spese generali della gestione liquid.	»	13 820 113
Spese sostenute dall'EAMP	»	114 109
Retribuzioni e contr. pers.	»	2 193 507
Totale passività	L.	54 676.800
Avanzo di liquidazione	»	87 931.573
Totale a pareggio	L.	142 608.373

CONTO ECONOMICO

Spese e perdite

Sopravvenienza di passività	L.	18 804 012
Insussistenze di attività	»	27 349 528
Insussistenza di ricavi	»	150 000
Costi della gestione liquidatoria	»	22 724 018
Totale	L.	69.027.558
Avanzo di liquidazione	»	87 931 573
Totale a pareggio	L.	156.959.131

Rendite e profitti

Avanzo alla data delle consegne	L.	55 607 281
Insussistenza di passività	L.	15 846 015
Interessi attivi su B.N.L.	»	74.772 545
Sopravvenienza di attività	»	4 407 108
Ricavi della gestione liquidatoria	»	6 326 182
Totale	L.	156 959 131

94A0543

DECRETO 24 dicembre 1993.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa generale per la mutualità dei lavoratori portuali di Genova.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individua la Cassa per la mutualità dei lavoratori portuali di Genova tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il decreto 4 aprile 1930, n. 3376, del Consorzio autonomo del porto di Genova che istituiva la Cassa generale per la mutualità dei lavoratori portuali, il cui statuto è stato modificato in data 30 aprile 1952 con decreto n. 624;

Visto l'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, che modifica l'incarico dei commissari di cui all'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, da straordinari in liquidatori dal 1° luglio 1977;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (IGED);

Vista la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi;

Accertato che le operazioni di liquidazione della Cassa generale per la mutualità dei lavoratori portuali di Genova sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio della Cassa stessa;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa generale per la mutualità dei lavoratori portuali di Genova è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato il bilancio finale di liquidazione determinato al 14 settembre 1993 che si chiude con un saldo attivo di L. 1.398 405.111

Art. 3.

L'avanzo di liquidazione di L. 1.398 405 111, cui vanno aggiunti gli interessi maturati alla data di chiusura del conto, è stato versato allo Stato sul conto corrente infruttifero di tesoreria n. 21108 (ex 597) di cui all'art. 77 della citata legge n. 833/1978.

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 1993

Il Ministro BARUCCI

CASSA GENERALE PER LA MUTUALITÀ DEI LAVORATORI PORTUALI DI GENOVA

STATO PATRIMONIALE

Attività

Disponibilità liquide	L.	767.850.149
Crediti v. personale	»	35.927.307
Sopravvenienze attive:		
rec. crediti indeb. intr.	»	358.980.611
crediti v. INPS per recupero contributi	»	154.492.242
ind. di anz. non dovuta	»	30.240
Interessi attivi su B.N.L.	»	69.654.933
Prel. dal 597 per es. gest. l.	»	1.300.000.000
Totale attività	L.	2.686.935.482

Passività

Fondo liquidazione ind.	L.	1.286.749.311
V. c/Serra Emilio	»	1.099.560
I.I.D.D.	»	194.000
Avv. distr. Stato Genova	»	487.500
Totale passività	L.	1.288.530.371
Avanzo di liquidazione	»	1.398.405.111
Totale a pareggio	L.	2.686.935.482

CONTO ECONOMICO

Spese e perdite

Insussistenze di attività	L.	1.969.599.085
Sopravvenienza passive	»	3.292.620
Totale	L.	1.972.891.705
Avanzo finale di liquidazione	»	1.398.405.111
Totale a pareggio	L.	3.371.296.816

Rendite e profitti

Avanzo alla data delle consegne	L.	796.864.767
Insussistenza di passività	L.	691.273.423
Sopravvenienza di attività	»	513.503.693
Interessi attivi su B.N.L.	»	69.654.933
Prelievo dal 597 esig. gest. liq.	»	1.300.000.000
Totale	L.	3.371.296.816

94A0544

DECRETO 24 dicembre 1993.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa nazionale del notariato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto il decreto interministeriale del 18 febbraio 1980 che ha inserito la Cassa nazionale del notariato tra gli enti erogatori di assistenza sanitaria obbligatoria in regime mutualistico già individuati con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, ed ha contestualmente nominato commissario liquidatore dell'ente in parola l'avv. Pietro Vacca;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (IGED);

Vista la relazione illustrativa della gestione liquidatoria della Cassa nazionale del notariato;

Considerato che per la suddetta Cassa si è provveduto a ripianare un debito per spese giudiziarie pari a L. 467.400;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della citata legge 1404/1956, può dichiararsi chiusa la gestione liquidatoria dell'ente medesimo;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa nazionale del notariato è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

La gestione del patrimonio della Cassa nazionale del notariato si è conclusa con il ripiano del disavanzo di L. 467.400 mediante prelevamento del conto acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato in applicazione dell'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 1993

Il Ministro: BARUCCI

CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO

QUADRO RIASSUNTIVO OPERAZIONI DI LIQUIDAZIONE

Attività

Stanziamento di un fondo globale cui attingere per i rimborsi ai notai:		
primo accantonamento anno 1979	L.	1.500.000.000
secondo accantonamento	»	659.320.218
Prelevamento in tesoreria per pagare spese processuali	»	1.000.000
Interessi maturati sul saldo attivo dal 3/4/1986 al 30/9/1993	»	415.525
Totale attività	L.	2.160.735.743

Passività

Versamento fondo a favore dell'INPS in data 27/6/1983	L.	2.159.320.218
Spese processuali a debito dell'ente	»	467.400
Totale passività	L.	2.159.787.618
Saldo attivo finale	»	948.125
Totale a pareggio	L.	2.160.735.743

94A0545

DECRETO 24 dicembre 1993.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i commercianti di Pistoia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977 con il quale sono stati individuati, ai sensi e per effetto dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni, presso il Ministero del tesoro, di cui alla citata legge n. 1404/1956 — ora Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 — provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i commercianti di Pistoia;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente ed approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per i commercianti di Pistoia è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio della Cassa predetta, la quale si chiude con un avanzo finale di L. 424.659.205 che risulta depositato, ai sensi dell'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sul conto corrente infruttifero di Tesoreria n. 21108 (ex 597), intestato al Ministero del tesoro - Ispettorato generale «Disponibilità finanziarie degli enti, casse, servizi e gestioni autonome di cui all'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386».

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 1993

Il Ministro: BARUCCI

CASSA MUTUA DI MALATTIA PER GLI ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE AL 31 MAGGIO 1993

a) Situazione patrimoniale

Attività realizzate

Cassa e banche	L.	432.159.497
Crediti verso terzi	»	6.013.944
Interessi attivi	»	34.701.215
Proventi diversi	»	175.950
Fondo indennità quiescenza	»	88.073.055
Totale attività realizzate	L.	561.123.661

Passività estinte

Debiti verso terzi	L.	54.639.183
Fondo indennità di quiescenza	»	77.778.758
Spese della liquidazione	»	4.046.515
Totale passività estinte	L.	136.464.456
Avanzo finale di liquidazione	»	424.659.205
Totale a pareggio	L.	561.123.661

b) Conto economico

Spese e perdite

Insussistenze di attività:		
per estinzione di crediti ai sensi dell'art. 15 della legge n. 638/1983	L.	310.962.487
per estinzione crediti ai sensi dell'art. 12 della legge n. 155/1989	»	12.648
per assegnazione di beni immobili al comune di Pistoia ai sensi dell'art. 65 della legge n. 833/1978	»	17.852.949
per assegnazione di beni mobili al comune di Pistoia ai sensi dell'art. 65 della legge n. 833/1978	»	8.819.528
Sopravvenienze passive:		
accertamento di nuovi e maggiori debiti v/terzi	»	54.639.183
indennità fine servizio	»	32.543.744
spese della liquidazione	»	4.046.515
	L.	428.877.054
Avanzo finale della liquidazione	»	424.659.205
Totale	L.	853.536.259

Rendite e profitti

Avanzo di liquidazione alla data del 30 giugno 1981	L.	748.878.753
Sopravvenienze attive:		
per accertamento di nuovi e maggiori crediti	L.	6.010.012
per fondo liquidazione personale	»	42.838.041
Insussistenze di passività:		
per estinzioni debiti ai sensi dell'art. 2946 c.c.	»	991.600
annullamento dei fondi ammortamenti mobili ed immobili per assegnazione dei predetti beni al comune di Pistoia	»	19.940.688
Rendite:		
interessi attivi	»	34.701.215
proventi diversi	»	175.950
Totale	L.	853.536.259

94A0546

DECRETO 24 dicembre 1993.

Chiusura della gestione liquidatoria dell'Azienda rilievo alienazione residuati.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale del 29 ottobre 1945, n. 683, con il quale fu istituita presso il Ministero della ricostruzione l'Azienda autonoma per i residuati di guerra;

Visto il decreto legislativo n. 793 del 23 novembre 1945 con cui l'Azienda suddetta, con sede in Roma, assunse la denominazione di Azienda rilievo alienazione residuati (A.R.A.R.);

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale;

Vista la legge 2 gennaio 1958, n. 3, riguardante la liquidazione dell'Azienda rilievo alienazione residuati (A.R.A.R.);

Vista la legge 18 marzo 1959, n. 100, concernente norme integrative della legge 2 gennaio 1958, n. 3, sulla liquidazione dell'Azienda rilievo alienazione residuati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (IGED);

Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi;

Considerato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate per cui, a norma dell'art. 13 della citata legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo ed approvarsi i relativi bilanci;

Considerato che, per l'avanzo finale di liquidazione, non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio dell'Azienda rilievo alienazione residuati è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato il bilancio finale di liquidazione chiuso con un saldo attivo di L. 759.341.300.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di L. 759.341.300, cui vanno aggiunti gli interessi maturati alla data di chiusura del conto, è stato versato al fondo di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 1993

Il Ministro: BARUCCI

AZIENDA RILIEVO ALIENAZIONE RESIDUATI

STATO PATRIMONIALE

Attività

Cassa sede centrale	L.	312.336
Cassa sede Napoli	»	3.301.405
Cassa depositi Pozzolo Formigaro	»	421.250
Tesoreria centrale	»	449.618.030
B.N.L. c/c n. 200305/n	»	149.565.213
B.N.L. c/c n. 200306/p	»	101.605.241

Conto corrente postale n. 1/21616	L.	328.696
Clienti c/debitori	»	3.926.561
Amministrazioni statali	»	232.781.684
Anticipi acquisti Stato	»	53.225.054
Debitori diversi	»	66.788.409
Depositi cauzionali	»	1.724.175
Acquirenti macchinari AFD	»	44.595.670
Sopravvenienze attive	»	3.915.000
Ricavi di esercizio	»	46.598.773
Interessi attivi	»	464.149.144
Attività sopravvenute	»	236.052.437
Reversali che aumentano attività	»	79.283.560
Totale attività . . .	L.	1.938.192.638

Passività

Clienti c/creditori	L.	91.000
Fornitori e indennità occupaz.	»	234.984.344
Amministrazioni statali	»	1.373.236
Fondo indennità di licenziamento	»	24.267.056
Creditori diversi	»	152.342.231
Depositi cauzionali di terzi	»	20.416
Acquirenti macchinari	»	526.542
Costi di esercizio	»	453.685.258
Passività sopravvenute	»	56.957.459
Sopravvenienze passive	»	94.829.767
Mandati che aumentano conti passivi	»	123.773.929
Totale passività . . .	L.	1.142.851.338
Avanzo finale di liquidazione	»	795.341.300
Totale a pareggio . . .	L.	1.938.192.638

CONTO ECONOMICO

Spese e perdite

Variazione in aumento di passività	L.	126.631.140
Costi di esercizio	»	453.685.258
Sopravvenienze passive	»	275.561.155
Variazione in diminuzione di attività	»	9.660.986.338
Totale . . .	L.	10.516.863.891
Avanzo di liquidazione	»	795.341.300
Totale a pareggio . . .	L.	11.312.205.191

Rendite e profitti

Avanzo alla data delle consegne	L.	8.280.939.639
Variazione in aumento di attività	»	1.820.644.152
Variazione in diminuzione di passività	»	380.622.486
Ricavi di esercizio	»	46.598.773
Interessi attivi	»	464.149.144
Sopravvenienze attive	»	319.250.997
Totale . . .	L.	11.312.205.191

94A0547

DECRETO 11 gennaio 1994.

Emissione di un prestito della Repubblica italiana sul mercato internazionale globale per l'importo di 300 miliardi di Yen.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994;

Visto il decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, con legge 5 novembre 1992, n. 429, concernente, tra l'altro, modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, con legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro è determinata ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Tenuto conto che l'emissione disposta con il presente decreto concorre al raggiungimento del limite massimo di cui al comma 5 dell'art. 3 della citata legge n. 539;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Attesa l'opportunità di procedere ad una emissione obbligazionaria sui mercati internazionali per l'importo di 300 miliardi di Yen;

Considerato che, nel mercato internazionale, è possibile emettere titoli obbligazionari a tasso fisso e sostituire, secondo gli usi internazionali che regolano i contratti di «swap», i relativi pagamenti a tasso fisso con pagamenti a tasso variabile — anche denominati in altra valuta — ottenendo condizioni di costo più favorevoli di quelle che si conseguirebbero attraverso un prestito contratto direttamente a tasso variabile nella valuta originaria o in quella di indebitamento finale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta una emissione sui mercati internazionali di titoli del Tesoro, per l'importo di 300 miliardi di Yen, ad un tasso di interesse fisso pari al 3,50% pagabile in rate semestrali posticipate di cui la prima con scadenza nel mese di giugno 1994.

Art. 2.

Il prestito ha la durata complessiva di sette anni e cinque mesi, con decorrenza 20 gennaio 1994 e scadenza 20 giugno 2001.

Art. 3.

Il prestito sarà rappresentato inizialmente da titoli nominativi globali registrati in favore di Cede & Co., quale rappresentante di The Depositary Trust Company. Secondo gli usi dei mercati internazionali, The Depositary Trust Company renderà disponibili quote di tali titoli nominativi globali, per un valore nominale di Yen 1.000.000, o multipli di Yen 100.000 per ammontari superiori a tale importo, che verranno trattate tramite ricevute provvisorie (book-entry).

Il Tesoro si riserva la facoltà di sostituire i titoli nominativi globali con titoli nominativi frazionati, in tagli minimi del valore nominale di Yen 1.000.000, o multipli di Yen 100.000 per ammontari superiori a detto taglio minimo. Qualora The Depositary Trust Company non fosse più in grado di svolgere il ruolo sopra indicato, il Tesoro provvederà entro novanta giorni per la sostituzione con altra società idonea a svolgere tale compito.

I titoli saranno quotati presso le borse di Londra e Singapore.

Art. 4.

Ai fini fiscali i titoli ed i relativi interessi sono equiparati ai titoli del debito pubblico italiano e alle loro rendite.

Salve le disposizioni previste dal decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, nella legge 5 novembre 1992, n. 429, in forza delle quali l'esenzione dalle imposte di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non si applica ai soggetti residenti in Italia, i titoli sono esenti da ogni imposta diretta reale e personale, presente e futura.

In particolare, i titoli e i loro interessi sono esenti in Italia:

a) dalle imposte sulle successioni;

b) dalla imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale della famiglia.

Ai fini fiscali, i titoli sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Art. 5.

I titoli rappresentativi del prestito costituiscono obbligazioni dirette, generali e non condizionate del Governo italiano; essi si pongono e si porranno nello stesso grado nei confronti di qualsiasi altro prestito interno ed estero non privilegiato dello Stato.

Il Governo italiano non collocherà all'estero titoli assistiti da ipoteca, pegno o altro privilegio, né accorderà tali garanzie a prestiti esteri già emessi o da emettere, salvo che analoga garanzia non venga accordata anche ai titoli di cui alla presente emissione.

Qualunque portatore dei titoli avrà facoltà di chiedere il rimborso anticipato del capitale e il pagamento degli interessi maturati, mediante richiesta sottoscritta che dovrà pervenire al Ministero del tesoro nell'ipotesi che:

a) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione al prestito obbligazionario per un periodo di oltre trenta giorni;

b) il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e dalle condizioni dei titoli, salvo che tale inadempimento sia sanato entro sessanta giorni da quello in cui il Governo italiano abbia avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del titolo. Tale notizia non sarà necessaria nel caso in cui l'inadempimento stesso sia di per sé insanabile;

c) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero, ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento, ovvero, il Governo italiano dichiari una moratoria generale del proprio debito estero.

Ai fini del presente articolo, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano, o dallo stesso garantito, denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera.

Art. 6.

Il prezzo di emissione dei titoli di cui al presente decreto è stabilito, in Yen, nella misura del 99,98 per cento del valore nominale dei titoli stessi.

Il versamento degli importi sottoscritti, al netto della provvigione e dell'importo a titolo di rimborso spese di cui al successivo art. 7, pari a Yen 298.998.522.174, dovrà essere effettuato dal consorzio di collocamento del prestito entro il 25 gennaio 1994.

Il finanziamento verrà rimborsato entro il 20 giugno 2001.

Il Tesoro si riserva la facoltà di procedere al riacquisto dei titoli sul mercato.

Art. 7.

Il Tesoro procederà al collocamento dei titoli tramite ed in conformità al Prospetto (Registration Statement) predisposto per l'emissione e registrato presso la Security and Exchange Commission degli Stati Uniti, nonché presso il Ministero delle finanze giapponese.

Il Tesoro stipulerà, secondo gli usi internazionali, un accordo con un consorzio guidato da Daiwa Europe Limited e J. P. Morgan Securities per la assunzione

a fermo e il collocamento del prestito sui mercati internazionali.

Il Tesoro riconoscerà a Daiwa Europe Limited e J. P. Morgan Securities, che potranno retrocederla in tutto o in parte al sindacato di collocamento o alle altre banche interessate, una provvigione «una tantum» dello 0,30 per cento dell'ammontare nominale del prestito, nonché un importo pari a Yen 41 477.826 a titolo di rimborso delle spese sostenute per conto del Tesoro in relazione alla presente emissione.

Art. 8.

Al fine del pagamento degli interessi e del rimborso del capitale, il Tesoro stipulerà un accordo con una o più banche internazionali. Le banche incaricate del servizio del prestito riceveranno i relativi fondi dalla Banca d'Italia o da aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o aziende di credito incaricate, conseguenti al servizio finanziario del prestito, saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Art. 9.

I titoli di cui al presente decreto sono regolati dalla legge dello Stato di New York. Per le controversie tra il Governo italiano ed i portatori di titoli, le Corti statali e federali con sede nella città di New York avranno giurisdizione concorrente con la giurisdizione dei tribunali amministrativi regionali competenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e delle leggi successive.

Il Tesoro rinuncia ad avvalersi, per la presente emissione, di qualsiasi privilegio che gli possa spettare quale amministrazione di Stato sovrano.

Art. 10.

Contestualmente all'emissione del prestito, o successivamente, e sempre al fine di conseguire un miglioramento delle condizioni di indebitamento, il Tesoro potrà stipulare con una o più primarie istituzioni finanziarie italiane o estere, un accordo per effetto del quale sostituirà, in tutto o in parte, secondo gli usi internazionali che regolano i contratti di «swap», i pagamenti in Yen a tasso fisso relativi al prestito obbligazionario di cui all'art. 1 del presente decreto con pagamenti a tasso variabile anche denominati in altra valuta.

Le somme dovute dal Tesoro alla controparte, per effetto dell'operazione di cui al comma precedente, saranno versate tramite la Banca d'Italia, o le aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro stesso. I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o le aziende di credito incaricate, per le operazioni conseguenti all'applicazione del presente articolo, saranno regolati con separato decreto.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1994 quantificati in lire 170 miliardi faranno carico sul cap. n. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994.

Gli oneri per interessi relativi agli anni successivi nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 2001, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 1994

Il Ministro: BARUCCI

94A0610

DECRETO 12 gennaio 1994.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali, di durata trentennale, con godimento 1° febbraio 1994, per le finalità di cui al decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 565.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 565, riguardante la gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962-63 e 1963-64, che autorizza il rilascio alla Banca d'Italia di titoli di Stato con godimento 1° febbraio 1994, senza corresponsione di interessi;

Vista la lettera del 4 gennaio 1994 ed il successivo telegramma del 7 gennaio 1994 con i quali il Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali ha comunicato che i rendiconti delle gestioni di ammasso dei prodotti agricoli sono stati approvati con provvedimenti definitivi ed esecutivi;

Vista la lettera in data 7 gennaio 1994 con la quale la Banca d'Italia, anche con riferimento a quanto evidenziato dal predetto Ministero nel precisare che le spese di finalizzazione riconosciute ai consorzi agrari non risultano comprese fra quelle oggetto dei crediti cambializzati ammessi al risconto, ha comunicato che l'importo dei titoli di credito dalla medesima detenuti ammontano a lire 2.894 miliardi, di cui lire 2.727 miliardi relativi alle gestioni di ammasso dei prodotti agricoli oggetto di rendiconti già approvati con decreti ministeriali registrati alla Corte dei conti;

Visto in particolare il comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge in questione che autorizza il Ministro del tesoro a stabilire le caratteristiche e la durata massima, comunque non superiore ad anni trenta, nonché il piano di rimborso dei titoli di Stato di cui trattasi;

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994;

Considerato che l'emissione di cui al menzionato decreto-legge non concorre al raggiungimento del limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Ritenuto opportuno, per le finalità di cui al decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 565, di provvedere alla emissione di buoni poliennali del Tesoro della durata di anni trenta;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e per le finalità di cui al decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 565, è disposta l'emissione dei buoni del Tesoro poliennali al portatore, da collocare presso la Banca d'Italia, fino all'importo di nominali lire 2.894 miliardi, pari all'ammontare al 31 dicembre 1993 delle cambiali possedute dalla Banca d'Italia, alle seguenti condizioni:

durata: trenta anni;

godimento: 1° febbraio 1994;

prezzo d'emissione: alla pari;

tasso d'interesse: zero;

rimborso: in rate costanti annuali pagabili il 1° febbraio di ogni anno a far tempo dal 1996, arrotondate per difetto al miliardo con inclusione della frazione dell'ultima rata.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50 000.000, 100.000.000, 500 000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° febbraio 1994, e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 4.

Il rilascio alla Banca d'Italia dei titoli di cui al precedente art. 1 avviene in sostituzione dei titoli di credito detenuti dalla stessa Banca d'Italia in dipendenza dei finanziamenti connessi alle campagne di ammasso obbligatorio di prodotti agricoli, oggetto dei rendiconti già approvati con decreti ministeriali registrati alla Corte dei conti e, quindi, definitivi ed esecutivi, per un importo nominale complessivo di lire 2.727 miliardi. Il rilascio dei titoli per i residui crediti cambializzati per i quali non risultano ancora registrati i decreti ministeriali di approvazione dei singoli rendiconti verrà effettuato subordinatamente e successivamente a detta registrazione.

La Banca d'Italia, contestualmente al rilascio dei titoli di cui al presente decreto, provvederà, per conto dello Stato, all'annullamento del corrispondente ammontare dei titoli di credito detenuti ed alla loro conservazione ai termini di legge.

Art.5.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 6.

L'onere per il rimborso del capitale gravante dall'anno finanziario 1966 al 2024 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, e corrispondente al cap. 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 1994

Il Ministro: BARUCCI

94A0612

DECRETO 16 gennaio 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone, fra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo, con sede in Cuneo;

Vista la delibera del 29 settembre 1993 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, ha approvato, tra l'altro, le modifiche dell'art. 7, primo, secondo e terzo comma, lettere *f)* e *g)*; dell'art. 8, secondo comma; dell'art. 13, terzo e decimo comma, e dell'art. 15, secondo comma, dello statuto;

Visto il decreto ministeriale n. 243265 del 26 novembre 1993, concernente disposizioni sulla incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo negli enti conferenti e le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio;

Visto il decreto-legge del 19 novembre 1993, n. 463, concernente disciplina della proroga degli organi amministrativi;

Ritenuto di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportate all'art. 7, primo, secondo e terzo comma, lettere *f)* e *g)*; all'art. 8, secondo comma; all'art. 13, terzo e decimo comma, e all'art. 15, secondo comma, dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo, con sede in Cuneo, di cui all'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 1994

Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO

Il consiglio di amministrazione

Art. 7.

(1° comma). Il consiglio di amministrazione è composto da undici membri.

(2° comma). Il presidente e i due vice presidenti sono nominati dal consiglio di amministrazione fra i propri componenti il cui mandato non sia scaduto: il presidente fra i cittadini residenti in uno degli ex circondari di Cuneo, Alba, Mondovì ed i vice presidenti fra i cittadini residenti ciascuno in uno dei restanti suddetti circondari. Essi durano in carica fino alla scadenza del mandato di amministratore in corso all'atto della nomina.

(3° comma). I consiglieri sono nominati come segue:

(Omissis);

f) uno dall'amministrazione dell'U.S.S.L. n. 58 di Cuneo, residente nel comune di Cuneo e preferibilmente scelto fra i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato assistenziale aventi sede ed operanti nel comune di Cuneo ed iscritte nel registro regionale di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266;

g) tre dall'associazione fra le casse di risparmio italiane preferibilmente scelti tra cittadini residenti uno nell'ex circondario di Cuneo, uno in quello di Alba e uno in quello di Mondovì.

(Omissis).

Art. 8.

(Omissis).

(2° comma). Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

(Omissis);

b) i dipendenti in servizio della Fondazione, della società conferitaria, di altre società collegate o controllate dalla Fondazione o dalla stessa società conferitaria nonché il coniuge di detti dipendenti, i parenti e gli affini fino al secondo grado incluso;

c) coloro che abbiano causato danni o perdite alla Fondazione o alla società conferitaria, abbiano vertenze con esse ovvero che perdano la cittadinanza italiana.

(Omissis).

Il collegio sindacale

Art. 13.

(Omissis).

(3° comma). Di essi, uno è nominato dall'amministrazione comunale di Cuneo e due dall'associazione fra le Casse di risparmio italiane. Dei sindaci di nomina dell'ACRI, almeno uno deve essere scelto tra gli iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti ovvero, quando attivato, nel registro dei revisori contabili.

(Omissis)

(10° comma). Assume le funzioni di presidente del collegio il sindaco più anziano in carica o, in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età, tra quelli iscritti nell'albo dei revisori ufficiali dei conti ovvero, quando attivato, nel registro dei revisori contabili.

(Omissis).

Compensi e rimborsi spese

Art. 15.

(Omissis).

(2° comma). La misura dei compensi annui e della medaglia di presenza è determinata dal consiglio di amministrazione.

(Omissis).

94A0575

DECRETO 19 gennaio 1994.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio finanziario del prestito obbligazionario della Repubblica italiana per l'importo di dollari USA 10 milioni con scadenza nel 1995.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto n. 100946 del 27 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 23 novembre 1993, con il quale — ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni — si è disposta un'emissione sul mercato statunitense di titoli del Tesoro per l'importo di 10.000.000 di dollari USA, ad un tasso di interesse fisso pari al 4,65% e con scadenza nel mese di agosto 1995, nonché autorizzata la stipula, anche non contestuale, di contratti di «swap» con primarie istituzioni finanziarie, per effetto dei quali il Tesoro potrebbe sostituire i pagamenti a tasso variabile relativi al debito in dollari con pagamenti a tasso fisso;

Visto l'art. 8 del decreto ministeriale sopra indicato, con il quale, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento delle cedole ed al rimborso dei titoli emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale, nonché l'art. 10, in virtù del quale con separato decreto, sarebbero stati altresì regolati i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia derivanti dalle operazioni di «swap» effettuate dal Tesoro in relazione al prestito di 10.000.000 di dollari USA;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Dovendosi provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

Il pagamento degli interessi e il rimborso dei titoli saranno effettuati in dollari USA dalla banca «Fiscal Agent», incaricata dal Ministero del tesoro del servizio finanziario del prestito, attualmente la Morgan Guaranty Trust Company di New York.

Art. 2.

Allo scopo di consentire alla Banca d'Italia di trasferire alla menzionata banca, non più tardi delle ore 10 (ora di New York) del giorno di ciascuna «data di pagamento», con valuta stesso giorno di New York, i fondi in dollari USA occorrenti per il servizio finanziario medesimo, il Tesoro metterà a disposizione della Banca d'Italia un importo provvisorio in lire, almeno dieci giorni prima della «data di pagamento», che risulterà fissata secondo quanto previsto nei «termini e condizioni» del prestito.

Detto importo verrà determinato dalla Banca d'Italia in via previsionale, sulla base del rapporto di cambio disponibile al momento della determinazione e verrà reso noto al Tesoro quindici giorni prima della messa a disposizione dei fondi in lire.

Tali somme saranno rimesse dal Tesoro mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, estinguibile con accreditamento in conto. Gli importi saranno accreditati in un apposito conto provvisorio infruttifero aperto presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, denominato: «Ministero del tesoro - Prestito del Tesoro di USD 10 milioni, emissione 30 luglio 1993».

La Banca d'Italia provvederà ad acquistare dall'Ufficio italiano dei cambi, addebitando il suddetto conto provvisorio infruttifero, l'ammontare necessario dei dollari USA da trasferire, al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti la «data di pagamento», cioè la data di messa a disposizione dei fondi alla menzionata banca. L'eventuale differenza a debito o a credito del Tesoro verrà regolata successivamente.

Art. 3.

Pure con le modalità di cui all'art. 2 verrano forniti i fondi per pagamenti che il Tesoro dovesse eventualmente effettuare a fronte di impegni comunque derivanti dall'accordo sopra menzionato.

Inoltre, verrà riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un importo forfettario annuo di L. 10.000.000, corrisposto in uno con i fondi relativi alla «data di pagamento» del mese di agosto di ogni anno di vita del prestito con inizio dal 1° agosto 1994.

La prima provvista fondi sarà effettuata con riferimento al pagamento degli interessi semestrali di scadenza 1° febbraio 1994.

Art. 4.

Entro il mese di settembre di ogni anno, a partire dal 1995, l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 5.

In relazione ai termini di prescrizione, cinque anni dalla data di scadenza del pagamento degli interessi e dalla data stabilita per il rimborso del capitale, i fondi in valuta eventualmente non utilizzati e restituiti dal «Fiscal Agent» saranno messi a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà a negoziare contro lire i fondi in dollari non utilizzati e a versare il relativo controvalore all'entrata del bilancio statale.

Art. 6.

Gli atti, i documenti e la corrispondenza riguardanti il servizio finanziario del prestito, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Art. 7.

Le spese di cui al precedente art. 3 faranno carico al cap. 4473 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno finanziario 1994 e di L. 10.000.000.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 1994

Il Ministro: BARUCCI

94A0611

DECRETO 20 gennaio 1994.

Modificazione allo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Loreto.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Loreto, con sede in Loreto;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del predetto Ente, in data 30 giugno 1993, concernente, tra l'altro, l'approvazione della modifica dell'art. 21 dello statuto;

Visto il decreto ministeriale n. 243265 del 26 novembre 1993, concernente disposizioni sulla incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo negli enti conferenti e le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio;

Ritenuto di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica apportata all'art. 21, comma 7, dello statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Loreto, con sede in Loreto, di cui all'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 1994

Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO

Art. 21.

(Omissis).

(Comma 7). Il presidente, il vice presidente e i consiglieri devono essere in possesso dei requisiti per essere soci e ad essi si applicano le norme dell'art. 2392 del codice civile.

94A0579

DECRETO 20 gennaio 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n 481, concernente l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che

le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, con sede in Ascoli Piceno;

Viste le delibere del 30 agosto 1993 e 27 settembre 1993 con le quali il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato, tra l'altro, le modifiche degli articoli 6, 7, 9, 10 e 11 dello statuto;

Visto il decreto ministeriale n. 243265 del 26 novembre 1993, concernente disposizioni sulla incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo negli enti conferenti e le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio;

Ritenuto di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 6, 7, 9, 10 e 11 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, con sede in Ascoli Piceno, di cui all'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 1994

Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO

Art. 6.

(Omissis).

(Comma 11). La qualità di socio non è trasmissibile e si acquista:

a) a seguito di nomina dell'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, o di almeno un quarto dei soci; per essere ammesso in qualità di socio occorre il voto favorevole della metà più uno dei votanti in assemblea. Una parte di essi .... *(Omissis).*

(Omissis).

Art. 7.

(Comma 1). L'assemblea dei soci delibera:

sulle norme che regolano il proprio funzionamento;

sulla nomina del presidente e del vice presidente;

sulla elezione dei soci di sua competenza;

sulla elezione dei componenti del consiglio di amministrazione di sua competenza;

sulla elezione dei sindaci;

sulle eventuali proposte formulate dal consiglio di amministrazione o da almeno un terzo dei soci;

sull'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali.

(Omissis).

Art. 9.

(Omissis).

(Comma 4). Per la nomina del presidente e del vice presidente e per la elezione dei soci, in caso di parità di voti tra candidati che abbiano conseguito la maggioranza stabilita dallo statuto, si procede ad ulteriori votazioni per ballottaggio a maggioranza assoluta dei votanti.

(Omissis).

Art. 10.

(Omissis).

(Comma 3). Il presidente e il vice presidente sono nominati dall'assemblea dei soci nel proprio seno, con il voto favorevole della metà più uno dei votanti. Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere nuovamente nominati per un altro mandato consecutivo.

(Omissis).

Art. 11.

(Comma 1). Il consiglio di amministrazione viene convocato di regola una volta al mese presso la sede della Fondazione o altrove ad iniziativa del presidente o di chi ne fa le veci, che ne fissa l'ordine del giorno con avviso da inviarsi ai componenti il consiglio ed il collegio dei sindaci almeno cinque giorni prima della data stabilita. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telegrafica, telex o telefax almeno un giorno prima della riunione.

(Omissis).

94A0580

DECRETO 21 gennaio 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Tortona.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Tortona, con sede in Tortona;

Vista la delibera in data 20 settembre 1993 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato, tra l'altro, le modifiche agli articoli 8, 11 e l'abrogazione degli articoli 22, 23 e 24 (Titolo XIII - Norme transitorie) dello statuto;

Visto il decreto ministeriale n. 243265 del 26 novembre 1993, concernente disposizioni sulla incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo negli enti conferenti

e le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio;

Ritenuto di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 8, 11 e l'abrogazione degli articoli 22, 23 e 24 (Titolo XIII - Norme transitorie) dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Tortona, con sede in Tortona, di cui all'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 1994

Il Ministro BARUCCI

ALLEGATO

Assemblea

Art. 8.

(Comma 1) L'assemblea dei soci delibera:

sulle norme che regolano il proprio funzionamento;

sulla elezione dei soci di sua competenza;

sulla elezione dei componenti del consiglio di amministrazione;

sulla elezione dei revisori, *(omissis)*.

(Omissis)

Consiglio di amministrazione

Art. 11.

(Comma 1) Il consiglio di amministrazione è composto da nove consiglieri.

(Comma 2). I consiglieri sono nominati dall'assemblea tra i soci persone fisiche

(Comma 3). I consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere rieletti per non più di due volte per un totale massimo di tre mandati consecutivi.

(Omissis).

(Comma 5). I consiglieri devono essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, e successive modificazioni e ad essi si applicano le norme dell'art. 2392 del codice civile.

(Comma 6). Non possono ricoprire la carica di consigliere coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dal presente statuto o la qualità di socio, i dipendenti in servizio della Fondazione, della società conferitaria o di società da quest'ultima partecipate nonché il coniuge di detti dipendenti ed i parenti ed affini sino al secondo grado. La decadenza opera immediatamente con dichiarazione del consiglio di amministrazione.

(Omissis).

(Comma 8). Il consiglio di amministrazione nomina nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei propri componenti, un presidente ed un vice presidente che restano in carica fino alla scadenza del loro mandato di consiglieri

TITOLO XIII

NORME TRANSITORIE

(Soppresse)

94A0576

DECRETO 21 gennaio 1994.

Modificazione allo statuto della Fondazione Banca del Monte di Lombardia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Banca del Monte di Lombardia, con sede in Milano;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, in data 21 settembre 1993, concernente, tra l'altro, l'abrogazione dei commi 4 e 5 dell'art. 17 (Norma transitoria) dello statuto;

Visto il decreto ministeriale n. 243265 del 26 novembre 1993, concernente disposizioni sulla incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo negli enti conferenti e le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio;

Ritenuto di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica concernente l'abrogazione dei commi 4 e 5 dell'art. 17 (Norma transitoria) dello statuto della Fondazione Banca del Monte di Lombardia, con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 1994

Il Ministro: BARUCCI

94A0577

DECRETO 21 gennaio 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di San Miniato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di San Miniato, con sede in San Miniato;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, in data 20 settembre 1993 e dell'assemblea dei soci in data 24 settembre 1993, concernente, tra l'altro, l'approvazione della modifica dell'art. 11, comma 1, lettera *d)*; art. 19, commi 1, 2 e 6; art. 20, commi 1 e 2; art. 21, comma 3; art. 26, commi 2, 7 e 8; art. 31, comma 10, dello statuto;

Visto il decreto ministeriale n. 243265 del 26 novembre 1993, concernente disposizioni sulla incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo negli enti conferenti e le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio;

Ritenuto di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportate all'art. 11, comma 1, lettera *d)*; art. 19, commi 1, 2 e 6; art. 20, commi 1 e 2; art. 21, comma 3; art. 26, commi 2, 7 e 8; art. 31, comma 10, dello statuto dell'Ente Cassa di risparmio di San Miniato, con sede in San Miniato, di cui all'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 1994

Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO

Art. 11: *Assemblea dei soci*

(1° comma).

(Omissis);

d) la misura della indennità di carica per i componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori nonché la eventuale determinazione in via forfettaria del rimborso delle spese sostenute dagli amministratori e dai revisori in ragione del loro incarico.

(Omissis).

Art. 19. *Consiglio di amministrazione*

(1° comma). Il consiglio di amministrazione è composto da nove consiglieri che sono eletti dall'assemblea fra i soci e durano in carica quattro anni.

(2° comma): Il presidente ed il vice presidente sono nominati dal consiglio di amministrazione fra i propri componenti, il cui mandato non sia scaduto.

(3° comma). I consiglieri non sono rieleggibili consecutivamente più di due volte, l'assemblea, qualora ricorrano ravvisate esigenze gestionali, può in deroga a tali previsioni e limitatamente ad un solo mandato, provvedere ad una ulteriore consecutiva rielezione con il voto favorevole, sia in prima che in seconda convocazione, del 75% dei soci.

(Omissis).

(6° comma). Il consiglio di amministrazione dichiara la decadenza del consigliere e/o revisore che abbia perso la qualità di socio ai sensi dell'art. 10, secondo, terzo e quarto comma, che non intervenga alle sedute, senza giustificato motivo, per più di tre volte consecutive, ovvero venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla vigente normativa.

Art. 20: *Indennità di carica e rimborsi spese*

(1° comma). La misura delle indennità di carica spettanti ai componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori sono determinate dall'assemblea dei soci.

(2° comma). Ai componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori spetta il rimborso, anche in misura forfettaria, delle spese sostenute in ragione del loro incarico.

Art. 21: *Poteri del consiglio di amministrazione*

(Omissis).

(3° comma). Sono di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti la nomina del presidente e del vice presidente.

Art. 26: *Collegio dei revisori*

(Omissis).

(2° comma). Uno dei revisori è nominato dall'assemblea dei soci con le modalità prescritte per la nomina degli amministratori e gli altri due dall'associazione fra le Casse di risparmio italiane; almeno uno dei componenti il collegio dovrà essere iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti ovvero nel registro dei revisori contabili successivamente alla formazione di tale registro.

(Omissis).

(7° comma). Ai revisori, oltre al rimborso anche in misura forfettaria delle spese sostenute in ragione della carica, spetta un'indennità di carica nella misura stabilita dall'assemblea dei soci.

(8° comma). Assume la carica di presidente del collegio il componente iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti ovvero nel registro dei revisori contabili; nel caso facciano parte del collegio più revisori ufficiali dei conti o revisori contabili, quello tra essi più anziano di età.

Art. 31: *Disposizioni transitorie*

(Omissis).

(10° comma). Per i componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori in carica al momento dell'entrata in vigore delle presenti variazioni continua, fino al 30 settembre 1994 (termine del secondo esercizio) l'applicazione del decreto del Ministro del tesoro del 5 aprile 1993 in materia di compensi.

94A0578

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 17 dicembre 1993.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Agricola zootecnica 1° maggio», in Castel del Giudice.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1993 con il quale la società cooperativa «Agricola zootecnica 1° maggio», con sede in Castel del Giudice (Isernia), è stata sciolta d'ufficio ex art. 2544 del codice civile ed il rag. Enrico Delli Carpini ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 28 aprile 1993 con la quale il predetto commissario liquidatore comunicava di rinunciare all'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Il sig. Pasquale D'Alessandro, nato a Tufara (Campobasso) il 27 maggio 1926, e residente in via Marconi, 38, Tufara (Campobasso), è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Agricola zootecnica 1° maggio», con sede in Castel del Giudice (Isernia), sciolta ex art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 2 aprile 1993, in sostituzione del rag. Enrico Delli Carpini, dimissionario.

Roma, 17 dicembre 1993

Il Ministro: GIUGNI

94A0631

DECRETO 22 dicembre 1993.

Scioglimento della società cooperativa «Oleificio cooperativo della riforma fondiaria di Giammatteo di Frigole», in Frigole, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Lecce nei confronti della società cooperativa «Oleificio cooperativo della riforma fondiaria di Giammatteo», con sede in Frigole (Lecce), risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci;

Considerato che il sodalizio non è in grado di conseguire gli scopi sociali;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Oleificio cooperativo della riforma fondiaria di Giammatteo di Frigole», con sede in Frigole (Lecce), costituita per rogito notaio dott. Antonio De Pace in data 7 aprile 1959, iscritta al n. 2148 del registro delle società, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

La dott.ssa Cinzia Frassanito, nata il 13 ottobre 1959, residente in Lecce, è nominata commissario liquidatore della predetta società cooperativa.

Roma, 22 dicembre 1993

Il Ministro: GIUGNI

94A0632

DECRETO 22 dicembre 1993.

Scioglimento della società cooperativa «La festa mobile», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa «La festa mobile», con sede in Roma, si rileva che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Sentito il Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha espresso a riguardo parere favorevole;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La festa mobile», con sede in Roma, costituita con rogito notaio Vesci M. Emanuela in data 11 dicembre 1984, repertorio n. 1122, iscritta al n. 2785/85 registro società del tribunale di Roma è sciolta ai sensi dell'art 2544 del codice civile.

Art. 2.

La dott.ssa Federica Modesti è nominata commissario liquidatore della predetta società cooperativa. Il compenso dovuto sarà a carico del bilancio della cooperativa medesima e sarà determinato al termine della liquidazione con provvedimento ministeriale.

Roma, 22 dicembre 1993

Il Ministro: GIUGNI

94A0633

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 dicembre 1993

Determinazione per l'anno 1994 dell'ammontare di copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze ed errori professionali dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, relativa all'istituzione ed al funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione;

Visti, in particolare, l'art. 4, lettera *g)*, e l'art. 5, lettera *f)*, della citata legge 28 novembre 1984, n. 792, i quali stabiliscono che per ottenere l'iscrizione all'albo è necessario aver stipulato con almeno cinque imprese, non appartenenti tutte allo stesso gruppo finanziario, in coassicurazione, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, destinata al risarcimento dei danni nei confronti degli assicurati e delle imprese di assicurazione, il cui ammontare di copertura è stabilito annualmente, per classi di volume di affari, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, sentita la commissione di cui all'art 12 della legge n. 792/1984;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1984, con il quale è stato fissato l'ammontare minimo di copertura di detta polizza per l'anno 1985, nonché il prospetto relativo al certificato di assicurazione, allegato al decreto ministeriale stesso;

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 gennaio 1993, con il quale è stato fissato l'ammontare minimo di copertura di detta polizza per l'anno 1993;

Considerato che occorre stabilire l'ammontare di copertura della polizza di cui sopra per l'anno 1994;

Sentita, nella riunione del 15 dicembre 1993, la commissione per l'albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione prevista dall'art. 12 della legge 28 novembre 1984, n. 792, che ha manifestato l'avviso di confermare per l'anno 1994 l'ammontare minimo di copertura fissato per l'anno 1993 dal decreto ministeriale 22 gennaio 1993 sopracitato;

Decreta.

Art. 1.

L'ammontare minimo di copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione di cui all'art 4, lettera *g)*, e all'art. 5, lettera *f)*, della legge 28 novembre 1984, n. 792, citata nelle premesse, è fissato per l'anno 1994 nelle seguenti misure:

lire un miliardo per mediatori di assicurazione con provvigioni annue fino a lire tre miliardi;

lire due miliardi per mediatori di assicurazione con provvigioni annue superiori a lire tre miliardi;

lire tre miliardi per mediatori che esercitano la riassicurazione.

La quota dell'eventuale franchigia non può superare il limite massimo di lire cinquanta milioni

Art. 2.

La polizza di cui all'art. 1 dovrà prevedere, in ogni caso, le condizioni e clausole riportate nel prospetto allegato al decreto ministeriale 21 dicembre 1984, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1993

Il direttore generale: CINTI

94A0581

DECRETO 27 dicembre 1993.

Determinazione per l'anno 1994 del contributo dovuto al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, relativa all'istituzione ed al funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 maggio 1985, con il quale è stato costituito il Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione, di cui all'art. 4, lettera *f)*, della citata legge 28 novembre 1984, n. 792, e sono state stabilite, altresì, le disposizioni necessarie al funzionamento del Fondo stesso;

Visto il decreto ministeriale 9 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 maggio 1992, con il quale sono state introdotte modificazioni al sopracitato decreto ministeriale 30 aprile 1985;

Considerato in particolare, che il citato art. 4, lettera *f)*, della legge 28 novembre 1984, n. 792, stabilisce, fra l'altro, che il Fondo di garanzia è alimentato dai contributi degli aderenti e che la misura dei contributi stessi, la quale deve essere comunque non inferiore allo 0,50% delle provvigioni annualmente acquisite, rispettivamente dai mediatori di assicurazione e dai mediatori di riassicurazione, è fissata annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato tenendo conto dell'anzianità di esercizio dell'attività e del volume di affari dei mediatori stessi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n 421;

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 gennaio 1993, con il quale è stata determinata la misura del contributo da versare al Fondo di garanzia per l'anno 1993;

Considerato che occorre procedere alla determinazione della misura del contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di garanzia per l'anno 1994;

Ritenuto opportuno, sentita anche la commissione di cui all'art. 12 della legge 28 novembre 1984, n. 792, nella riunione del 15 dicembre 1993, di confermare per l'anno 1994 la misura già fissata per l'anno 1993 con decreto ministeriale 22 gennaio 1993 sopracitato;

Decreta:

Articolo unico

Il contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di garanzia di cui all'art. 4, lettera *f)*, della legge 28 novembre 1984, n. 792, per l'anno 1994, è fissato nella misura dello 0,50% delle provvigioni acquisite, rispettivamente, dai mediatori di assicurazione e dei mediatori di riassicurazione nel corso dell'anno 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1993

Il direttore generale: CINTI

94A0582

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

DELIBERAZIONE 12 gennaio 1994.

Determinazione dei criteri ai quali la Banca d'Italia si attiene per la redazione delle istruzioni in materia di patrimonio di vigilanza e coefficiente di solvibilità delle banche e dei gruppi bancari.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Viste la direttiva n. 89/299/CEE del 17 aprile 1989, concernente i fondi propri degli enti creditizi, come modificata dalla direttiva n. 92/16/CEE del 16 marzo 1992, e la direttiva n. 91/633/CEE del 3 dicembre 1991, recante disposizioni applicative della direttiva n. 89/299/CEE nonché la direttiva n. 89/647/CEE del 18 dicembre 1989, riguardante il coefficiente di solvibilità degli enti creditizi;

Visti gli articoli 53, comma 1, e 67, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, i quali dispongono che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale ed il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, rispettivamente, delle banche e dei gruppi bancari;

Visto l'art. 65, comma 1, del decreto legislativo n. 385/1993, che definisce i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza su base consolidata;

Visto l'art. 161, comma 2, del decreto legislativo n. 385/1993, che conferma l'abrogazione sia del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 302, di recepimento della direttiva n. 89/299/CEE — fatta salva la disciplina fiscale prevista dall'art. 2, comma 5 — sia del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 301, di recepimento della direttiva n. 89/647/CEE;

Visto l'art. 10 della direttiva n. 89/646/CEE, che dispone, tra l'altro, che i fondi propri di una banca non possono divenire inferiori al capitale iniziale richiesto in virtù dell'art. 4 della direttiva stessa al momento dell'autorizzazione e che gli Stati membri hanno la facoltà di decidere che le banche, già esistenti al momento dell'applicazione della direttiva e i cui fondi propri non raggiungano i livelli fissati dall'art. 4 per il capitale iniziale, possono proseguire le loro attività;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 435584 del 2 maggio 1992, recante disposizioni in ordine all'aggregato patrimoniale di riferimento da utilizzare nella disciplina degli strumenti di vigilanza collegati al patrimonio e non armonizzati;

Delibera:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. La presente delibera detta i criteri ai quali la Banca d'Italia si attiene per la redazione delle istruzioni in materia di patrimonio di vigilanza e di coefficiente di solvibilità, a livello sia individuale sia consolidato, delle banche autorizzate in Italia, individuate dall'art. 1, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 385/1993, e delle aggregazioni di soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata, ai sensi dell'art. 65, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Sezione I

PATRIMONIO DI VIGILANZA

Art. 2.

Composizione

1. Il patrimonio di vigilanza, determinato in conformità delle disposizioni della direttiva n. 89/299/CEE, è utilizzato nell'applicazione delle norme di vigilanza che recepiscono disposizioni comunitarie di armonizzazione. La Banca d'Italia terrà conto degli adattamenti tecnici che dovessero essere apportati in sede comunitaria alla predetta direttiva secondo le procedure previste dalla direttiva n. 92/16/CEE.

2. Le istruzioni della Banca d'Italia prevedono gli aggregati positivi e negativi che concorrono a determinare il patrimonio di vigilanza, tenendo conto delle prescrizioni comunitarie; individuano altresì le componenti di ciascun aggregato e i relativi valori in base alle norme in materia di bilanci contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e negli atti amministrativi indicati dall'art. 5 di tale decreto.

3. Allo scopo di salvaguardare la funzione del patrimonio di vigilanza quale garanzia della stabilità bancaria e al fine di migliorare l'omogeneità delle modalità di determinazione, le istruzioni possono prevedere l'esclusione di aggregati o componenti positivi, l'inclusione di aggregati o componenti negativi nonché la rettifica dei valori. Non può essere prevista l'inclusione di aggregati o componenti positivi non ammessi dalle direttive comunitarie.

4. Tra le componenti del patrimonio di vigilanza possono essere ricomprese, con il consenso della Banca d'Italia e nei limiti da essa stabiliti, comunque per l'ammontare massimo delle somme effettivamente versate, passività irredimibili ovvero rimborsabili solo con il consenso della Banca d'Italia, quando il relativo contratto preveda le seguenti condizioni:

a) che, in caso di perdita di bilancio che determinino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo di patrimonio richiesto per l'autorizzazione all'attività bancaria, le somme rivenienti dalle suddette passività e dagli interessi maturati possano essere utilizzate per far fronte alle perdite, al fine di consentire alla banca emittente di continuare l'attività;

b) che, in caso di andamenti negativi della gestione, possa essere sospeso il diritto alla remunerazione nella misura necessaria a evitare o a limitare il più possibile l'insorgere di perdite;

c) che, in caso di liquidazione della banca emittente, il debito sia rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati.

5. Possono essere ricomprese, con il consenso della Banca d'Italia ed entro limiti più restrittivi di quelli fissati dal comma 4, le passività subordinate che presentino le caratteristiche indicate dal comma stesso, con l'eccezione delle condizioni delle lettere *a)* e *b)*, purché il relativo contratto preveda la scadenza del prestito ovvero un termine di preavviso non inferiore a cinque anni. L'eventuale facoltà di rimborso anticipato può essere attribuita soltanto all'emittente ed è soggetta a nulla osta della Banca d'Italia.

6. Pur in presenza delle condizioni indicate dai commi 4 e 5, la Banca d'Italia può escludere o limitare la computabilità nel patrimonio di vigilanza delle passività previste dai predetti commi sulla base di valutazioni, anche caso per caso, fondate sul regolamento contrattuale o sull'inadeguata potenzialità della banca emittente.

7. Le passività previste dai precedenti commi possono essere emesse dalle banche anche sotto forma di obbligazioni e di altri titoli similari. Sui titoli deve essere richiamata, quando presente nel contratto, la clausola indicata dal comma 4, lettera *a)*.

8. Almeno semestralmente le banche e i gruppi bancari effettuano il calcolo del patrimonio di vigilanza. La Banca d'Italia determina le condizioni in base alle quali le banche e i soggetti inclusi nella vigilanza consolidata possono far concorrere alla formazione del patrimonio di vigilanza gli utili maturati ma non ancora approvati dall'assemblea dei soci o da altro organo all'uopo deputato.

9. La Banca d'Italia, in circostanze eccezionali, come previsto dalla direttiva n. 89/299/CEE, può autorizzare le banche e i soggetti inclusi nella vigilanza consolidata, anche singolarmente, a derogare temporaneamente alle disposizioni in materia di patrimonio di vigilanza.

Art. 3.

Livello minimo del patrimonio di vigilanza

1. Le banche italiane si attengono alle istruzioni della Banca d'Italia in ordine al livello minimo di patrimonio di vigilanza, che non può essere inferiore al capitale iniziale richiesto per l'autorizzazione all'attività bancaria.

2. La Banca d'Italia può prevedere che le disposizioni del comma precedente si applichino anche alle succursali di banche extracomunitarie stabilite in Italia.

Art. 4.

Norme abrogate

1. È abrogato il decreto del Ministro del tesoro n. 435584 del 2 maggio 1992.

Sezione II

COEFFICIENTI DI SOLVIBILITÀ

Art. 5.

Requisiti patrimoniali minimi

1. La Banca d'Italia emana istruzioni dirette a stabilire i requisiti patrimoniali minimi in conformità della direttiva n. 89/647/CEE e a fissare le relative metodologie di computo. Le banche e le aggregazioni di soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata sono tenute al rispetto di tali requisiti e a contenere l'operatività entro i conseguenti limiti.

2. Almeno semestralmente le banche e le aggregazioni di soggetti indicate dal comma precedente trasmettono alla Banca d'Italia, secondo le modalità fissate dalla stessa, le segnalazioni necessarie ad accertare il possesso dei requisiti patrimoniali minimi.

3. La Banca d'Italia può prevedere, in casi particolari, requisiti patrimoniali minimi più restrittivi di quelli determinati in via generale.

Art. 6.

Struttura del coefficiente di solvibilità

1. Le istruzioni della Banca d'Italia prevedono l'osservanza di un coefficiente di solvibilità, costituito dal rapporto tra il patrimonio di vigilanza e le attività per cassa e le operazioni fuori bilancio, le une e le altre assunte in base a ponderazioni definite, tenendo conto delle norme della direttiva n. 89/647/CEE, in funzione del rischio di perdita per inadempimento dei debitori.

2. Per la valutazione delle attività e delle operazioni fuori bilancio vanno osservate le norme in materia di bilanci degli enti creditizi e finanziari. La Banca d'Italia, al fine di migliorare l'omogeneità dei dati di riferimento, può emanare istruzioni dirette a prevedere specifiche metodologie di computo, scelte nel quadro dei criteri di valutazione indicati nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.

Art. 7.

Banche appartenenti alle aggregazioni di soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata

1. Alle banche comprese nelle aggregazioni di soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata la Banca d'Italia può richiedere l'osservanza del coefficiente di solvibilità anche su base sottoconsolidata o individuale. In alternativa, sono adottate misure idonee ad assicurare la ripartizione adeguata del patrimonio di vigilanza fra tali soggetti.

Art. 8.

Deroghe

1. La Banca d'Italia può introdurre deroghe alle regole di calcolo del coefficiente di solvibilità, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla direttiva n. 89/647/CEE. Il Ministero del tesoro informa la Commissione dell'Unione Europea del ricorso a tali deroghe.

Sezione III

DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA DI PATRIMONIO DI VIGILANZA E DI COEFFICIENTE DI SOLVIBILITÀ

Art. 9.

Succursali di banche extracomunitarie stabilite in Italia

1. La Banca d'Italia ha la facoltà di escludere dall'osservanza delle disposizioni della presente delibera le succursali di banche extracomunitarie stabilite in Italia quando le attività di esse risultino adeguatamente sottoposte a strumenti di vigilanza equivalenti a quelli che vengono applicati alle banche italiane. A tal fine, la Banca d'Italia tiene conto sia dell'esistenza e dell'efficacia dei controlli di vigilanza esercitati dalle autorità competenti del Paese di origine sia dei rapporti di reciprocità. La Banca d'Italia può subordinare l'esclusione all'esistenza di limiti all'operatività delle succursali stabilite in Italia, con particolare riferimento alle forme di provvista o di assunzione di rischi.

2. I requisiti patrimoniali che la Banca d'Italia prescrive alle succursali di banche extracomunitarie stabilite in Italia non possono essere più favorevoli di quelli minimi previsti dalla direttiva n. 89/647/CEE.

Art. 10.

Collaborazione con altre autorità

1. La Banca d'Italia, ai fini dell'applicazione di requisiti patrimoniali a banche operanti in più Paesi anche con filiazioni, può concordare con le autorità di vigilanza di altri Paesi forme di collaborazione nonché la ripartizione di specifici compiti.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 1994

Il Presidente: BARUCCI

94A0585

DELIBERAZIONE 12 gennaio 1994.

Determinazione dei criteri per l'esercizio dei poteri di controllo sull'emissione e l'offerta di valori mobiliari.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto l'art. 129, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ove è previsto che, al fine di assicurare la stabilità del mercato dei valori mobiliari, la Banca d'Italia può differire l'esecuzione delle operazioni, comunicate ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, secondo criteri determinati in via generale dal CICR e che la Banca d'Italia può vietare le operazioni quando ricorrano condizioni individuate in via generale dal CICR;

Visto l'art. 129, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che stabilisce che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può determinare, in relazione alla quantità e alle caratteristiche dei valori mobiliari, alla natura dell'emittente o alle modalità di svolgimento dell'operazione, tipologie di operazioni sottratte all'obbligo di comunicazione ovvero assoggettate ad una procedura semplificata di comunicazione;

Visto l'art. 129, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che rinvia alla emanazione di disposizioni attuative dello stesso articolo da parte della Banca d'Italia;

Considerato che l'art. 129 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, disciplina, accanto alle emissioni di valori mobiliari italiani, anche le offerte in Italia di valori mobiliari esteri, nell'ambito dei criteri e delle condizioni individuati dal CICR e che, pertanto, le determinazioni assunte in tale ambito dal Comitato medesimo sostituiscono le previsioni di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 27 aprile 1990 in materia di accesso dei prodotti finanziari esteri;

Ritenuto che i provvedimenti di differimento, per loro natura, possono essere adottati con riferimento ai profili quantitativi delle emissioni o delle offerte di valori mobiliari, mentre i provvedimenti di divieto possono essere assunti anche in relazione alle caratteristiche dei titoli;

Delibera:

La Banca d'Italia, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 129, commi 4, 6 e 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si attiene ai criteri di seguito indicati.

1. In relazione all'ammontare dei titoli, le emissioni o le offerte in Italia di valori mobiliari italiani ed esteri, possono essere differite, fino a un massimo di tre mesi, quando il loro importo, congiuntamente a quello di operazioni già comunicate, da effettuarsi nello stesso periodo di tempo, risulti incompatibile con le dimensioni e con le condizioni del mercato primario o secondario.

La Banca d'Italia può vietare un'operazione quando l'incompatibilità con le dimensioni del mercato non possa essere superata con il suo differimento, salvo che la medesima operazione venga frazionata nel tempo.

2. In relazione alle caratteristiche dei titoli, le emissioni o le offerte di valori mobiliari italiani ed esteri possono essere vietate allorché ricorra una delle seguenti condizioni:

a) la raccolta tramite valori mobiliari rappresentativi di fondi rimborsabili non venga effettuata in conformità degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e di altre leggi in materia nonché di provvedimenti amministrativi emanati in forza di legge e la durata dei titoli sia inferiore a tre anni, salvo che l'ordinamento consenta limiti temporali più brevi;

b) nel caso di valori mobiliari tipici, il contenuto contrattuale incorporato nell'emittendo titolo sia difforme da quello assegnato allo stesso dall'ordinamento;

c) nel caso di valori mobiliari non previsti dall'ordinamento, né già dotati di un sufficiente grado di diffusione, non siano riconducibili a uno schema di generale applicazione promosso o curato da intermediari del mercato mobiliare sottoposti a forme di vigilanza prudenziale, e concordato con l'Autorità di controllo;

d) nel caso di valori mobiliari rappresentativi di quote di patrimoni in gestione collettiva, l'attività di gestione sia esercitata in forme diverse da quelle consentite dalla legge;

e) le condizioni finanziarie delle operazioni alterino il corretto e ordinato funzionamento del mercato o non siano improntate a criteri di semplicità e trasparenza;

f) le formule di indicizzazione non facciano riferimento a indicatori, determinati e calcolati con criteri di oggettività, rilevati su mercati ampi e trasparenti;

g) nel caso che oggetto dell'emissione od offerta siano valori mobiliari che attribuiscono il diritto a sottoscrivere, acquistare o scambiare altri valori mobiliari, essi non soddisfino i medesimi requisiti richiesti per il valore mobiliare principale;

h) nel caso di valori mobiliari esteri, non possa essere accertata, oltre alle condizioni di cui alle lettere precedenti in quanto applicabili, l'esistenza nel Paese dell'emittente o dell'obbligato principale di discipline e controlli omologhi a quelli previsti dall'ordinamento nazionale.

Qualora si tratti di prodotti derivati, non negoziati in mercati organizzati per tali prodotti, l'emittente o obbligato principale non sia un intermediario del mercato mobiliare sottoposto nel Paese d'origine ad adeguate forme di vigilanza prudenziale.

3. La Banca d'Italia stabilirà i casi di esonero dalla comunicazione per le emissioni e quelli nei quali è ammesso il ricorso a procedura semplificata di comunicazione. I criteri faranno riferimento alla natura giuridico-

economica dell'emittente, all'area geografica di appartenenza qualora non residente in Italia, alle caratteristiche dei titoli e alla quotazione presso mercati regolamentati.

La procedura semplificata può consistere nella fissazione di un termine più breve dei venti giorni previsti dal comma 4 dell'art. 129 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero in una comunicazione valevole per più operazioni; il termine più breve sarà fissato dalla Banca d'Italia conciliando le esigenze di tempestività degli operatori e quelle di controllo.

La comunicazione cumulativa sarà consentita dalla Banca d'Italia allorché:

siano rispettate le condizioni di cui ai punti 1) e 2);

gli emittenti siano enti creditizi o particolari categorie di emittenti;

l'importo unitario delle singole operazioni non superi quello massimo fissato dalla Banca d'Italia;

le caratteristiche degli emittendi titoli rientrino tra quelle predeterminate dalla Banca d'Italia.

4. La Banca d'Italia chiederà ai fini di una rilevazione sistematica dati consuntivi sul collocamento dei valori mobiliari.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 1994

Il Presidente: BARUCCI

94A0584

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 ottobre 1993.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Castione Andevenno, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per il completamento dell'acquedotto di Morscenzo - primo e secondo lotto, da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/42761).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 5 maggio 1993, prot. n. 19157, dal comune di Castione Andevenno per il completamento acquedotto di Morscenzo - primo e secondo lotto, su area ubicata nel comune di Castione Andevenno (Sondrio), mappali 45, 44. 56, 69, 70, 102, 103, foglio 3, mappali 11, 476, 477, 478, 479, 21, 527, 22, 25, 27, 30, 32, 35, 36, 38, 39, 62, 65, 455, 68, 69, 72, 460, foglio 7, mappali 514, 40, 515, 516, 46, 517, 67, 465, 466, 89, 19, 28, 27, 12, 26, 8, 11, 10, 74, 76, 75, 72, foglio 8, per la sola parte interessata dall'intervento sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/1985, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nell'approvvigionamento dell'acqua potabile;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Castione Andevenno (Sondrio), mappali 45, 44, 56, 69, 70, 102, 103, foglio 3, mappali 11, 476, 477, 478, 479, 21, 527, 22, 25, 27, 30, 32, 35, 36, 38, 39, 62, 65, 455, 68, 69, 72, 460, foglio 7, mappali 514, 40, 515, 516, 46, 517, 67, 465, 466, 89, 19, 28, 27, 12, 26, 8, 11, 10, 74, 76, 75, 72, foglio 8, per la sola parte interessata dall'intervento dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 26 ottobre 1993

Il presidente: MORANDI

Il segretario: FERMO

94A0586

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 ottobre 1993.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valmasino, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per l'ampliamento del rifugio alpino «Giannetti» da parte del C.A.I. (Deliberazione n. V/42771).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 10 giugno 1993, prot. n. 25995, dal C.A.I. per la realizzazione di ampliamento del rifugio alpino «Gianetti» su area ubicata nel comune di Valmasino (Sondrio), mappale 2, foglio 1, per la sola parte interessata dall'intervento sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica,

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi sociali consistenti nel ricovero abituale sia di coloro che praticano alpinismo, che di coloro che utilizzano la struttura ricettiva annualmente;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale,

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valmasino (Sondrio), mappale 2, foglio 1, per la sola parte interessata dall'intervento dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 26 ottobre 1993

Il presidente: MORANDI

Il segretario: FERMO

94A0587

UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO RETTORALE 9 dicembre 1993

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni,

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 29 ottobre 1993;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, è ulteriormente modificato nel senso che l'art. 83 (relativo alle aree didattiche del corso di laurea in lingue e letterature della facoltà di magistero) viene modificato inserendo, dopo l'ultimo insegnamento (psicologia della comunicazione) dell'area *O)*, quanto segue:

P) Area delle lingue orientali:

lingua cultura e storia giapponese;

lingua cultura e storia cinese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 9 dicembre 1993

Il rettore

94A0598

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 283 del 2 dicembre 1993), **coordinato con la legge di conversione 29 gennaio 1994, n. 71** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 6), **recante: «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 settembre 1993, n. 390». Il D.L. n. 390/1993, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 283 del 2 dicembre 1993).

Capo I
ENTE «POSTE ITALIANE»

Art. 1.
Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

1. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è trasformata in ente pubblico economico denominato ente «Poste Italiane», con effetto dalla data di efficacia dei decreti di nomina degli organi previsti dall'articolo 3, che dovranno essere emanati entro e non oltre il 31 dicembre 1993.

2. Entro il 31 dicembre 1996, l'ente «Poste Italiane» è trasformato in società per azioni. A tal fine, entro la medesima data, il Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera in ordine alla proprietà ed al collocamento delle partecipazioni azionarie, favorendone la massima diffusione tra i risparmiatori. Lo schema di delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica è preventivamente inviato alle commissioni parlamentari competenti che esprimono il parere nel termine di giorni trenta.

Art. 2.
Attività dell'ente

1. L'ente «Poste Italiane» svolge le attività e i servizi determinati nello statuto e nel contratto di programma, nonché, fino all'adozione dei medesimi, le attività e i servizi esercitati dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto. Restano attribuite al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni le funzioni indicate nell'articolo 11.

2. Entro il 31 marzo 1994 l'ente «Poste Italiane» stipula apposite convenzioni, *aventi efficacia* a partire dal 1° gennaio 1994, con il Ministero del tesoro, d'intesa con la Banca d'Italia, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti pubblici per le rispettive competenze, al fine di regolare:

a) le operazioni afferenti lo svolgimento del servizio di tesoreria, il regime dei flussi sia per quanto attiene al sistema delle riscossioni e dei pagamenti dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato che per quanto riguarda i conti correnti postali e la raccolta del risparmio postale, con distinte modalità che assicurino il rispetto dei flussi e la tempestività delle rilevazioni, fissando le relative remunerazioni, da rapportare sia agli effettivi costi sostenuti dall'ente «Poste Italiane» sia ai prezzi praticati per servizi similari anche in altri Paesi dell'Unione europea. Tali remunerazioni potranno essere riviste annualmente, a richiesta *di uno dei contraenti*, con apposite convenzioni aggiuntive;

b) le modalità di movimentazione, tra le sezioni di tesoreria e gli uffici postali, dei fondi connessi con le anzidette operazioni.

Art. 3.
Organi dell'ente

1. Sono organi dell'ente:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, sovraintende al suo funzionamento e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Trasmette al Ministero tutte le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione e presta la collaborazione necessaria all'esercizio del potere di vigilanza.

3. Al consiglio di amministrazione spettano tutte le competenze per l'amministrazione e la gestione dell'ente che non sono espressamente riservate dalla legge o dallo statuto ad altri organi. È composto dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro. Sono sentite le commissioni parlamentari competenti per materia secondo le procedure di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14 ***(a)***. Il presidente ed almeno uno dei membri del consiglio sono scelti tra soggetti che non prestino o non abbiano prestato servizio alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Esso dura in carica tre anni. I compensi spettanti al presidente

ed agli altri componenti del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sull'attività dell'ente a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile *(b)* e del regolamento di amministrazione e contabilità di cui all'articolo 4. È composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati per tre anni con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che determina anche, sentito il Ministro del tesoro, il compenso spettante ai singoli componenti. Il presidente è designato dal Ministro del tesoro. I componenti effettivi, se appartenenti ad amministrazioni pubbliche, sono collocati fuori ruolo per tutta la durata del mandato.

(a) La legge n. 14/1978 reca norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici.

(b) Gli articoli 2397 e seguenti (fino all'art. 2409) del codice civile recano norme sul collegio sindacale delle società. Se ne trascrive il testo vigente:

«Art. 2397 *(Composizione del collegio)*. — Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Le società per azioni che hanno un capitale non inferiore a 500 milioni devono scegliere tra gli iscritti nel ruolo dei revisori dei conti almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, e non meno di due, se i sindaci effettivi sono cinque, e in entrambi i casi uno dei sindaci supplenti.

Le altre società per azioni devono scegliere almeno uno dei sindaci effettivi e uno dei sindaci supplenti negli albi professionali determinati dalla legge».

«Art. 2398 *(Presidenza del collegio)*. — La presidenza del collegio sindacale spetta al sindaco scelto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Se fanno parte del collegio più revisori ufficiali dei conti, l'assemblea deve eleggere, tra essi, il presidente del collegio. Se nessuno dei sindaci è iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, l'assemblea deve nominare il presidente fra i membri del collegio».

«Art. 2399 *(Cause d'ineleggibilità e di decadenza)*. — Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado, e coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate da un rapporto continuativo di prestazione di opera retribuita.

Per i sindaci scelti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli albi professionali determinati dalla legge la cancellazione o la sospensione dal ruolo o dall'albo è causa di decadenza dall'ufficio di sindaco».

«Art. 2400 *(Nomina e cessazione dall'ufficio)*. — I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, salvo il disposto degli articoli 2458 e 2459. Essi restano in carica per un triennio, e non possono essere revocati se non per giusta causa.

La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.

La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio e la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese nel termine di quindici giorni e pubblicate nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata».

«Art. 2401 *(Sostituzione)*. — In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un sindaco scelto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli albi professionali a norma del secondo e del terzo comma dell'art. 2397, subentra il supplente iscritto nel ruolo o negli albi suddetti. Se si tratta di un altro sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea perché provveda all'integrazione del collegio medesimo».

«Art. 2402 *(Retribuzione)*. — La retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nell'atto costitutivo, deve essere determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio».

«Art. 2403 *(Doveri del collegio sindacale)*. — Il collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili o l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 per la valutazione del patrimonio sociale.

Il collegio sindacale deve altresì accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.

Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel libro indicato nel n. 5 dell'art. 2421».

«Art. 2404 *(Riunioni e deliberazioni del collegio)*. — Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio.

Delle riunioni del collegio deve redigersi processo verbale, che viene trascritto nel libro previsto dal n. 5 dell'art. 2421 e sottoscritto dagli intervenuti.

Le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso».

«Art. 2405 *(Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee)*. — I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione ed alle assemblee e possono assistere alle riunioni del comitato esecutivo.

I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio d'amministrazione, decadono dall'ufficio».

«Art. 2406 *(Omissioni degli amministratori)*. — Il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori».

«Art. 2407 *(Responsabilità)*. — I sindaci devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

L'azione di responsabilità contro i sindaci è regolata dalle disposizioni degli articoli 2393 e 2394».

«Art. 2408 *(Denunzia al collegio sindacale)*. — Ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione all'assemblea.

Se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea, convocando immediatamente la medesima se la denunzia appare fondata e vi è urgente necessità di provvedere».

«Art. 2409 *(Denunzia al tribunale)*. — Se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale.

Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione.

Se le irregolarità denunziate sussistono, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti cautelari e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata.

L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci.

Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società.

I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del pubblico ministero, e in questo caso le spese per l'ispezione sono a carico della società».

Gli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 (di cui se ne riporta il testo), hanno apportato modificazioni ed integrazioni agli articoli sopratrascritti, con effetto dalla data di pubblicazione del registro dei revisori contabili (ancora non avvenuta):

«Art. 21 *(Composizione del collegio sindacale)*. — 1. Il secondo e il terzo comma dell'art. 2397 del codice civile sono sostituiti dal seguente:

"I sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia"».

«Art. 22 *(Presidenza del collegio sindacale)*. — 1. L'art. 2398 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2398 *(Presidenza del collegio)*. — Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea ».

«Art. 23 *(Cause d'ineleggibilità e decadenza del sindaco)*. — 1. L'art. 2399 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2399 *(Cause di ineleggibilità e di decadenza)*. — Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382, il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado, e coloro che sono legati alla società o alle società di questa controllate da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili è causa di decadenza dall'ufficio di sindaco

«Art. 24 *(Sostituzione dei sindaci)*. — 1. L'art. 2401 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2401 *(Sostituzione)*. — In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal sindaco più anziano.

Con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea perché provveda all'integrazione del collegio medesimo ».

«Art. 25 *(Collaboratori del sindaco)*. — 1. Dopo l'art. 2403 è inserito il seguente:

"Art. 2403-*bis* *(Collaboratori del sindaco)*. — Nell'espletamento di specifiche operazioni attinenti al controllo della regolare tenuta della contabilità e della corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili i sindaci possono avvalersi, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, di dipendenti e ausiliari e non si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2399.

La società può rifiutare agli ausiliari l'accesso a informazioni riservate ».

Art. 4.

Statuto e regolamento di amministrazione

1. Lo statuto dell'ente è deliberato dal consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica. *Esso determina gli scopi istituzionali dell'ente, disciplina le competente degli organi del medesimo, indica gli atti da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante o di altri Ministeri e reca principi generali in ordine all'organizzazione e al funzionamento dell'ente.*

2. Il consiglio di amministrazione dell'ente adotta il regolamento di amministrazione e di contabilità, che deve essere approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro. Le norme sul bilancio si conformano ai principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile *(a)*.

3. Le previsioni e i consuntivi in termini di cassa sono trasmessi al Ministero del tesoro ai sensi degli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni *(b)*.

3-bis. *Il consiglio di amministrazione dell'ente adotta anche i regolamenti tecnici concernenti lo svolgimento delle attività del medesimo, che sono approvati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.*

(a) Si riporta il testo vigente degli articoli 2423 e seguenti (fino all'art. 2435-*bis*) del codice civile:

«Art. 2423 *(Redazione del bilancio)*. — Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

Il bilancio deve essere redatto in lire».

«Art. 2423-*bis* *(Principi di redazione del bilancio)*. — Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;

2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;

3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;

4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;

6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico».

«Art. 2423-*ter* *(Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico)*. — Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425.

Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.

Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425.

Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata.

Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

Sono vietati i compensi di partite».

«Art. 2424 *(Contenuto dello stato patrimoniale)*. — Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema.

ATTIVO:

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.

B) Immobilizzazioni:

I - *Immobilizzazioni immateriali:*

1) costi di impianto e di ampliamento;

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;

5) avviamento;

6) immobilizzazioni in corso e acconti;

7) altre.

Totale.

II - *Immobilizzazioni materiali:*

1) terreni e fabbricati;

2) impianti e macchinario;

3) attrezzature industriali e commerciali;

4) altri beni;

5) immobilizzazioni in corso e acconti.

Totale.

III - *Immobilizzazioni finanziarie*, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

1) partecipazioni in:

a) imprese controllate;

b) imprese collegate;

c) altre imprese;

2) crediti:

a) verso imprese controllate;

b) verso imprese collegate;

c) verso controllanti;

d) verso altri;

3) altri titoli;

4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.

Totale.

Totale immobilizzazioni *(B)*.

C) Attivo circolante:

I - *Rimanenze:*

1) materie prime, sussidiarie e di consumo;

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;

3) lavori in corso su ordinazione;

4) prodotti finiti e merci;

5) acconti.

Totale.

II - *Crediti*, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) verso clienti;

2) verso imprese controllate;

3) verso imprese collegate;

4) verso controllanti;

5) verso altri.

Totale.

III - *Attività finanziarie* che non costituiscono immobilizzazioni:

1) partecipazioni in imprese controllate;

2) partecipazioni in imprese collegate;

3) altre partecipazioni;

4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo;

5) altri titoli.

Totale.

IV - *Disponibilità liquide:*

1) depositi bancari e postali;

2) assegni;

3) danaro e valori in cassa.

Totale.

Totale attivo circolante *(C)*.

D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.

PASSIVO:

A) Patrimonio netto:

I - *Capitale.*

II - *Riserva da soprapprezzo delle azioni.*

III - *Riserve di rivalutazione.*

IV - *Riserva legale.*

V - *Riserva per azioni proprie in portafoglio.*

VI - *Riserve statutarie.*

VII - *Altre riserve, distintamente indicate.*

VIII - *Utili (perdite) portati a nuovo.*

IX - *Utile (perdita) dell'esercizio.*

Totale.

B) Fondi per rischi e oneri:

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;

2) per imposte;

3) altri.

Totale.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) obbligazioni;

2) obbligazioni convertibili;

3) debiti verso banche;

4) debiti verso altri finanziatori;

5) acconti;

6) debiti verso fornitori;

7) debiti rappresentati da titoli di credito;

8) debiti verso imprese controllate;

9) debiti verso imprese collegate;

10) debiti verso controllanti;

11) debiti tributari;

12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;

13) altri debiti.

Totale.

E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.

Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.

In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine».

«Art. 2424-*bis* (*Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale*). — Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni.

Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'art. 2359 si presumono immobilizzazioni.

Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella voce "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato deve essere indicato l'importo calcolato a norma dell'art. 2120.

Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo».

«Art. 2425 (*Contenuto del conto economico*). — Il conto economico deve essere redatto in conformità al seguente schema:

A) *Valore della produzione:*

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;

5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

Totale.

B) *Costi della produzione:*

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;

7) per servizi;

8) per godimento di beni di terzi;

9) per il personale:

a) salari e stipendi;

b) oneri sociali;

c) trattamento di fine rapporto;

d) trattamento di quiescenza e simili;

e) altri costi;

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;

12) accantonamenti per rischi;

13) altri accantonamenti;

14) oneri diversi di gestione.

Totale.

Differenza tra valore e costi della produzione (A- B).

C) *Proventi e oneri finanziari:*

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;

17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti.

Totale (15+16-17).

D) *Rettifiche di valore di attività finanziarie:*

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.

Totale delle rettifiche (18-19).

E) *Proventi e oneri straordinari:*

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);

21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti.

Totale delle partite straordinarie (20-21).

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E);

22) imposte sul reddito dell'esercizio;

23) risultato dell'esercizio;

24) rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di norme tributarie;

25) accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie;

26) utile (perdita) dell'esercizio».

«Art. 2425-*bis* (*Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri*). — I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi».

«Art. 2426 (*Criteri di valutazione*). — Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:

1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi;

2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa;

3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minor valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata;

Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo n. 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa;

4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al n. 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-*bis*.

Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata.

Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile;

5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati;

6) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. È tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa;

7) il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito;

8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione;

9) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n. 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;

10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli "primo entrato, primo uscito" o "ultimo entrato, primo uscito"; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa;

11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza;

12) le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione»;

«Art. 2427 *(Contenuto della nota integrativa)*. — La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:

1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;

2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;

3) la composizione delle voci "costi di impianto e di ampliamento" e "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità", nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;

4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, le utilizzazioni e gli accantonamenti;

5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;

6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie;

7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonché la composizione della voce "altre riserve";

8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;

9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;

11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'art. 2425, n. 15), diversi dai dividendi;

12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'art. 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;

13) la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari" del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;

14) la composizione delle voci numeri 24 e 25 dell'art. 2425, indicando le ragioni della scelta effettuata;

15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;

16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria;

17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio;

18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono».

«Art. 2428 *(Relazione sulla gestione)*. — Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione della società e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti.

Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

1) le attività di ricerca e di sviluppo;

2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;

4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;

5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;

6) l'evoluzione prevedibile della gestione.

Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle società con azioni quotate in borsa devono trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa con regolamento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con il regolamento anzidetto».

«Art 2429 (*Relazione dei sindaci e deposito del bilancio*) — Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo

Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'art 2423, comma 4

Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori e dei sindaci, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato I soci possono prendere visione

Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle società controllate prescritto dal comma precedente può essere sostituito, per quelle incluse nel consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime».

«Art 2430 (*Riserva legale*) — Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale

La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene diminuita per qualsiasi ragione.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali»

«Art 2431 (*Soprapprezzo delle azioni*). — Le somme percepite dalla società per l'emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall'art 2430»

«Art 2432 (*Partecipazione agli utili*) — Le partecipazioni agli utili eventualmente spettanti ai promotori, ai soci fondatori e agli amministratori sono computate sugli utili netti risultanti dal bilancio, fatta deduzione della quota di riserva legale»

«Art 2433 (*Distribuzione degli utili ai soci*) — L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili ai soci

Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente

I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona fede in base al bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti»

«Art 2433-*bis* (*Acconti sui dividendi*) — La distribuzione di acconti sui dividendi è consentita solo alle società il cui bilancio è assoggettato per legge alla certificazione da parte di società di revisione iscritte all'albo speciale.

La distribuzione di acconti sui dividendi deve essere prevista dallo statuto ed è deliberata dagli amministratori dopo la certificazione e l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente

Non è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi quando dall'ultimo bilancio approvato risultino perdite relative all'esercizio o a esercizi precedenti

L'ammontare degli acconti sui dividendi non può superare la minor somma tra l'importo degli utili conseguiti alla chiusura dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che dovranno essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario, e quello delle riserve disponibili

Gli amministratori deliberano la distribuzione di acconti sui dividendi sulla base di un prospetto contabile e di una relazione, dai quali risulti che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società consente la distribuzione stessa. Su tali documenti deve essere acquisito il parere del collegio sindacale.

Il prospetto contabile, la relazione degli amministratori e il parere del collegio sindacale debbono restare depositati in copia nella sede della società fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio in corso I soci possono prenderne visione

Ancorché sia successivamente accertata l'inesistenza degli utili di periodo risultanti dal prospetto, gli acconti sui dividendi erogati in conformità con le altre disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buna fede»

«Art 2434 (*Azione di responsabilità*) — L'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea non implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale»

«Art. 2435 (*Pubblicazione del bilancio*) — Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. Dell'avvenuto deposito deve essere fatta menzione nel Bollettino delle Società per azioni e a responsabilità limitata»

Il bilancio può essere pubblicato, oltre che in lire, anche in ECU, al tasso di conversione della data di chiusura dell'esercizio, tale tasso deve essere indicato nella nota integrativa»

«Art 2435-*bis* (*Bilancio in forma abbreviata*) — Le società possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente per due esercizi consecutivi non abbiano superato due dei seguenti limiti

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale 3 090 milioni di lire

b) ricavi delle vendite e delle prestazioni, 6 180 milioni di lire,

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio· 50 unità

Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani delle voci B I e B II dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni, nelle voci C II dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.

Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal n 10 dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7). 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427, le indicazioni richieste dal n 6 dell'art 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio.

Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione».

(b) La legge n. 468 1978 reca «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio». Si trascrive il testo dell'art 25 (come modificato dall'art. 21 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n 638) e dell'art 30 (come sostituito dall'art 10 della legge 23 agosto 1988. n 362) di detta legge

«Art 25 (*Normalizzazione dei conti degli enti pubblici*) - Ai comuni, alle province e relative aziende, nonché a tutti gli enti pubblici non economici compresi nella tabella *A* allegata alla presente legge, a quelli determinati ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, agli enti ospedalieri, sino all'attuazione delle apposite norme contenute nella legge di riforma sanitaria, alle aziende autonome dello Stato, agli enti portuali ed all'E N E L, è fatto obbligo, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, di adeguare il sistema della contabilità ed i relativi bilanci a quello annuale di competenza e di cassa dello Stato, provvedendo alla esposizione della spesa sulla base della classificazione economica e funzionale ed evidenziando, per l'entrata, gli introiti in relazione alla provenienza degli stessi, al fine di consentire il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico

La predetta tabella *A* potrà essere modificata con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro e di quello del bilancio e della programmazione economica

Per l'E.N.E L e le aziende di servizi che dipendono dagli enti territoriali, l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni e ai consuntivi di cassa, restando ferme per questi enti le disposizioni che regolano la tenuta della contabilità.

Gli enti territoriali presentato in allegato ai loro bilanci i conti consuntivi delle aziende di servizi che da loro dipendono, secondo uno schema tipo definito dal Ministro del tesoro, sentite le associazioni delle aziende

Ai fini della formulazione dei conti pluriennali della finanza pubblica, è fatto obbligo agli enti di cui al presente articolo di fornire al Ministro del tesoro informazioni sui prevedibili flussi delle entrate e delle spese per gli anni considerati nel bilancio pluriennale, ove questi non risultino già dai conti pluriennali prescritti da specifiche disposizioni legislative.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, individua gli organismi e gli enti anche di natura economica che

gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, con eccezione degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli enti autonomi fieristici ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo. Per gli enti economici l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni od ai consuntivi in termini di cassa».

«Art. 30 *(Conti di cassa)*. — 1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione sulla stima del fabbisogno del settore statale per l'anno in corso, quale risulta dalle previsioni gestionali di cassa del bilancio statale e della tesoreria, nonché sul finanziamento di tale fabbisogno, a raffronto con i corrispondenti risultati verificatisi nell'anno precedente. Nella stessa relazione sono altresì indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni relative ai capitoli di interessi sui titoli del debito pubblico. Entro la stessa data il Ministro del bilancio e della programmazione economica invia al Parlamento una relazione contenente i dati sull'andamento dell'economia nell'anno precedente e l'aggiornamento delle previsioni per l'esercizio in corso.

2. Entro i mesi di maggio, agosto e novembre il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione sui risultati conseguiti dalle gestioni di cassa del bilancio statale e della tesoreria, rispettivamente, nel primo, secondo e terzo trimestre dell'anno in corso, con correlativo aggiornamento della stima annuale.

3. Con le relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro del tesoro presenta altresì al Parlamento per l'intero settore pubblico, costituito dal settore statale, dagli enti di cui all'art. 25 e dalle regioni, rispettivamente, la stima delle previsioni di cassa per l'anno in corso, i risultati riferiti ai trimestri di cui al comma 2 e i correlativi aggiornamenti della stima annua predetta, sempre nell'ambito di una valutazione dei flussi finanziari e dell'espansione del credito interno.

4. Con ciascuna delle relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro del tesoro presenta inoltre al Parlamento la stima sull'andamento dei flussi di entrata e di spesa relativa al trimestre in corso.

5. Il Ministro del tesoro determina, con proprio decreto, lo schema tipo dei prospetti contenenti gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa dei bilanci che, entro i mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, i comuni e le province debbono trasmettere alla rispettiva regione, e gli altri enti di cui all'art. 25 al Ministero del tesoro.

6. In detti prospetti devono, in particolare, essere evidenziati, oltre agli incassi ed ai pagamenti effettuati nell'anno e nel trimestre precedente, anche le variazioni nelle attività finanziarie (in particolare nei depositi presso la tesoreria e presso gli istituti di credito) e nell'indebitamento a breve e medio termine.

7. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministro del tesoro entro il giorno 10 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre i dati di cui sopra aggregati per l'insieme delle province e per l'insieme dei comuni e delle unità sanitarie locali, unitamente agli analoghi dati relativi all'amministrazione regionale.

8. Nella relazione sul secondo trimestre di cui al comma 2, il Ministro del tesoro comunica al Parlamento informazioni, per l'intero settore pubblico, sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.

9. A tal fine, gli enti di cui al comma 5 con esclusione dell'ENEL e delle aziende di servizi debbono comunicare entro il 30 giugno informazioni sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.

10. I comuni, le province e le unità sanitarie locali trasmettono le informazioni di cui al comma 9 alle regioni entro il 15 giugno. Queste ultime provvedono ad aggregare tali dati e ad inviarli entro lo stesso mese di giugno al Ministero del tesoro insieme ai dati analoghi relativi alle amministrazioni regionali.

11. Nessun versamento a carico del bilancio dello Stato può essere effettuato agli enti di cui all'art. 25 della presente legge ed alle regioni se non risultano regolarmente adempiuti gli obblighi di cui ai precedenti commi».

Art. 5.
Controllo della Corte dei conti

1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'ente con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 *(a)*, e riferisce al Parlamento avvalendosi anche delle valutazioni fornite da apposito organo interno incaricato di eseguire verifiche sull'efficacia e l'efficienza delle attività svolte dall'ente.

(a) La legge n. 259/1958 reca: «Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria». Si trascrive il testo del relativo art. 12:

«Art. 12 — Il controllo previsto dall'art. 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'Amministrazione dello Stato o un'azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, è esercitato, anziché nei modi previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione».

Art. 6.
Rapporti giuridici

1. L'ente è titolare dei rapporti attivi e passivi, nonché dei diritti e dei beni dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ivi compresi quelli in corso di realizzazione e quelli per i quali sono stati emessi ordini di acquisto, ad eccezione dei beni da destinare a sedi e uffici del Ministero.

2. Il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni resta alle dipendenze dell'ente, con rapporto di diritto privato, ad eccezione del seguente personale, che viene assegnato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in attesa dell'inquadramento nei ruoli organici dello stesso secondo la disciplina del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 *(a)*, sulla base di un quadro di equiparazione da approvare con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, *sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative:*

a) personale per il funzionamento delle segreterie particolari del Ministro, del Sottosegretario di Stato e del Gabinetto;

b) personale dell'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, nei limiti dell'organico delle divisioni I, II e III;

c) personale dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, nei limiti dell'organico degli uffici I, II, III, IV, V, VI e VIII;

d) personale della direzione centrale servizi radioelettrici nei limiti dell'organico delle divisioni;

e) personale del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, nei limiti dell'organico;

f) personale della direzione centrale controllo concessioni, nei limiti dell'organico della divisione prima (tecnica) e dei dirigenti tecnici;

g) personale dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, nei limiti dell'organico del reparto III, ivi compresi i centri fissi ed i gruppi tecnico-operativi mobili di controllo delle emissioni radioelettriche, nonché il personale dei reparti V, VI, VII e VIII addetto al controllo delle concessioni delle telecomunicazioni, proveniente dalla disciolta Azienda di Stato per i servizi telefonici.

3. Gli organi indicati nel comma 2 continuano ad operare nell'ambito del Ministero.

4. Il personale fuori ruolo e quello comandato presso altre amministrazioni continua a prestare servizio presso dette amministrazioni fino al termine del programma triennale di nuovo assetto del personale, permanendo l'onere a carico delle stesse amministrazioni presso le quali il personale svolge la propria opera. *Tuttavia, il suddetto personale, su esplicita richiesta da formularsi entro il 30 giugno 1994, sarà definitivamente trasferito, nei limiti delle disponibilità di organico, alle amministrazioni medesime.*

5. L'ente «Poste Italiane» provvede alla liquidazione in via provvisoria delle pensioni del personale degli uffici principali che cessa dal servizio nel periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 luglio 1994 ed al rimborso del relativo onere al Ministero del tesoro. L'onere delle pensioni per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni proveniente dai ruoli tradizionali già in quiescenza alla data del 31 luglio 1994 rimane a carico del Ministero del tesoro.

6. Ai dipendenti dell'ente continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla stipulazione di un nuovo contratto.

7. A decorrere dal 1° agosto 1994, al trattamento di quiescenza di tutto il personale in servizio presso l'ente «Poste Italiane» provvede, all'atto del collocamento a riposo o delle dimissioni e salvi i diritti acquisiti, l'Istituto postelegrafonici, applicando le norme previste per il personale statale. Per il personale proveniente dai ruoli tradizionali degli uffici principali collocato a riposo a decorrere dalla predetta data, l'onere relativo al trattamento di quiescenza e di previdenza sarà ripartito fra il Ministero del tesoro, l'INPDAP e l'Istituto postelegrafonici in misura proporzionale alla durata del servizio prestato presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'ente «Poste Italiane».

8. L'ente «Poste Italiane» dal 1° agosto 1994, per il personale in servizio, versa all'Istituto postelegrafonici i contributi a proprio carico nella misura stabilita dall'ordinamento dell'Istituto medesimo. Ai fini del trattamento di quiescenza il contributo è maggiorato del 2.50 per cento.

9. Sono trasferite, a decorrere dal 1° agosto 1994, all'Istituto postelegrafonici le competenze connesse alla liquidazione definitiva ed alla gestione delle partite di pensione del personale dei ruoli degli uffici principali già in quiescenza alla data del 31 luglio 1994.

10. Resta ferma la competenza attribuita alle direzioni provinciali del Tesoro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 ***(b)***, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138 ***(c)***, per il pagamento dei trattamenti di quiescenza indicati ai commi 5 e 9 e per la concessione dei relativi trattamenti di reversibilità.

11. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sono rideterminate l'organizzazione e le funzioni dell'Istituto postelegrafonici. Le attività sociali e assistenziali svolte dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni alla data del 31 dicembre 1993 sono regolate dalla contrattazione collettiva. Il provvedimento può prevedere il trasferimento all'Istituto postelegrafonici di personale dell'ente «Poste Italiane» nei limiti degli organici rideterminati.

12. L'assunzione di personale nella regione autonoma Valle d'Aosta continua ad essere disciplinata dalla legge 16 maggio 1978, n. 196 ***(d)***. L'assunzione di personale nella provincia autonoma di Bolzano nonché i trasferimenti presso la medesima di personale proveniente da altre province, sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni ***(e)***.

(a) Il D.Lgs. n. 29/1993, modificato dal D.Lgs. 10 novembre 1993, n. 470, e dal D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

(b) Il D.P.R. n. 1092/1973 approva il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.

(c) Il D.P.R. n. 138/1986 reca: «Parziale attuazione della delega di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* del secondo comma dell'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428, in materia di semplificazione delle procedure relative al pagamento di stipendi e pensioni».

(d) La legge n. 196/1978 reca norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta.

(e) Il D.P.R. n. 752/1976 reca: «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego».

Art. 7.
Patrimonio

1. Il fondo di dotazione iniziale dell'ente è costituito da lire cinquanta miliardi, a carico del capitolo n. 540 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio 1993.

2. All'ente sono attribuiti fondi per l'ammontare complessivo di L. 1.287.000 milioni nel triennio 1994-1996. L'ammontare del trasferimento per l'anno 1994 è fissato in L. 968.000 milioni.

3. Le anticipazioni concesse dallo Stato all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a pareggio dei bilanci fino a tutto l'anno 1993 si intendono, a tutti gli effetti, quali trasferimenti definitivi.

4. Il rimborso delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a pareggio dei bilanci fino a tutto l'anno 1993 è posto a carico del Ministero del tesoro.

5. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Ministro delle finanze, sono individuati i beni da destinare a sedi ed uffici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 8.
Contratto di programma

1. Il consiglio di amministrazione, entro sei mesi dalla nomina, predispone uno schema di contratto di programma, volto ad individuare le attività e i servizi da svolgere, anche non attualmente espletati dall'Ammini-

strazione delle poste e delle telecomunicazioni, ed a prevedere gli obiettivi di recupero della qualità dei servizi e di contenimento dei costi, di autonomia di negoziazione relativamente ai servizi gestiti in regime di concorrenza, i criteri di determinazione delle tariffe, e, sulla base di accertate eccedenze, il piano triennale di riassetto e di eventuale riconversione del personale. Lo schema di contratto è finalizzato al risanamento economico finanziario dell'ente, nonché al soddisfacimento delle esigenze degli utenti, tenendo conto delle prestazioni rese da enti analoghi in altri Paesi europei. Sullo schema di contratto di programma è richiesto il parere delle competenti commissioni parlamentari che devono esprimerlo nel termine di trenta giorni. Il contratto di programma è stipulato tra il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e il presidente dell'ente su conforme avviso del Ministro del tesoro. Il contratto di programma deve contenere una carta del servizio pubblico postale, in cui saranno individuate le obbligazioni e le responsabilità dell'ente in ordine ai livelli di qualità dei servizi, con specifico riferimento alle finalità di parità di trattamento tra le diverse categorie o fasce di utenti, piena informazione sulle modalità dei servizi e sui livelli di qualità, agevole accesso agli uffici specie per gli utenti disabili, semplificazione delle procedure, sollecita risposta ai reclami, istanze, segnalazioni e richieste di indennizzo.

2. Fino al 31 dicembre 1996 le tariffe dei servizi offerti dall'ente sono determinate dal consiglio di amministrazione nel quadro dei criteri fissati dal contratto di programma; i relativi provvedimenti sono comunicati al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni che può annullarli nei successivi trenta giorni per violazione dei criteri indicati nel predetto contratto, ovvero, nello stesso termine, può sospenderne l'applicazione per un periodo non superiore a tre mesi.

3. Le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di servizi svolti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonché in materia di organizzazione e amministrazione della medesima, si applicano, per quanto compatibili con il nuovo ordinamento, fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni, emanate col regolamento di cui all'articolo 4, comma 2, e con i regolamenti tecnici adottati dal consiglio di amministrazione sulla base del contratto di programma e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Sino alla data di inizio dell'attività dell'ente, e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, restano invariate l'organizzazione con la dotazione organica dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e la disciplina dei relativi controlli, secondo le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sull'andamento del processo di trasformazione, con particolare riguardo ai risultati economico-finanziari ed ai livelli di qualità conseguiti nella gestione dei servizi.

Art. 9.
Trattamento tributario

1. Alle obbligazioni e titoli similari, che sono emessi dall'ente, si applica il trattamento tributario previsto per i titoli della stessa specie, emessi dalle società per azioni quotate in borsa.

2. La disposizione di cui all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1981, n. 692 *(a)*, si applica all'ente «Poste Italiane».

3. L'ente «Poste Italiane» è esente dall'imposta sul patrimonio netto delle imprese di cui al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461 *(b)*.

4. Tutti gli atti connessi con l'acquisizione del patrimonio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono esenti da imposte e tasse.

(a) L'art. 5 della legge n. 692/1981, di conversione, con modificazioni, del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, recante disposizioni in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende ed istituti di credito nonché di adeguamento della misura dei canoni demaniali, così recita:

«Art. 5. — L'autorizzazione al pagamento in modo virtuale della tassa speciale sui contratti di borsa per contanti su titoli e valori, prevista dall'art. 2-*bis* del decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, n. 826, può essere concessa anche agli enti pubblici economici.

Le modalità, alla cui osservanza l'autorizzazione è condizionata, sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro».

Il D.M. 30 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 7 gennaio 1983, ha dato attuazione alle disposizioni di cui sopra.

(b) Il D.L. n. 394/1992 reca: «Disposizioni concernenti l'istituzione di un'imposta sul patrimonio netto delle imprese».

Art. 10.
Contenzioso

1. Le controversie concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato con l'ente «Poste Italiane» sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria.

2. L'ente può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Capo II
MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Art. 11.
Attribuzioni del Ministero

1. *Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sovraintende ai servizi postali, di bancoposta, di telecomunicazioni; esercita direttamente le funzioni di regolamentazione nonché i poteri di indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo previsti dalla legge; rappresenta il Governo nelle sedi comunitarie e internazionali; analizza e studia, anche con appositi piani di ricerca, sul piano nazionale ed internazionale, le prospettive di evoluzione economica, tecnica e giuridica dei settori delle poste e delle telecomunicazioni; adotta e pubblica le norme tecniche per la omologazione e la utilizzazione degli apparati terminali suscettibili di essere collegati direttamente o indirettamente alle reti di telecomunicazione e rilascia i relativi certificati; omologa le apparecchiature di telecomunicazioni; rilascia le concessioni, le autorizzazioni e le licenze, approvando le relative convenzioni e vigila sul rispetto degli obblighi in esse previsti; definisce le norme tecniche e, in considerazio-*

ne degli interessi degli utenti, i livelli di qualità dei servizi; predispone i piani di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze e vigila sulla loro applicazione, prestando assistenza tecnica al Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

Art. 12.

Ordinamento del Ministero

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ***(a)***, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni *previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,* di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, si provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ***(b)***:

a) all'organizzazione del Ministero, dotato di un segretario generale, e dei dipendenti uffici periferici definendo, nei limiti della dotazione organica, le modalità di inquadramento e l'assegnazione del personale agli uffici;

b) al riordinamento dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che deve svolgere compiti di studio e ricerca scientifica, *anche mediante convenzioni con enti ed istituti di ricerca specializzati nel settore delle poste e delle telecomunicazioni,* di predisposizione della normativa tecnica, di collaudo e di omologazione di apparecchiature e sistemi, di formazione del personale del Ministero con particolare riguardo alle materie tecnico-aziendali nel settore dei servizi pubblici;

c) al riordinamento del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, in relazione alle funzioni del Ministero:

d) alla definizione della posizione pensionistica e previdenziale del personale inquadrato nei ruoli del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

e) alla definizione dei criteri e delle modalità per il trasferimento gratuito dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni al Ministero delle finanze degli immobili da assegnare in uso al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

e-bis) *alla rideterminazione delle consistenze numeriche del personale indicate nella tabella* A, *purché senza maggiori oneri, qualora si riscontrino in essa differenze rispetto alle effettive presenze.*

2. Le dotazioni organiche del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono stabilite nei limiti indicati nella tabella *A* allegata al presente decreto. Le dotazioni medesime sono modificate secondo le procedure previste dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ***(b)***. A decorrere dal 1° gennaio 1994 e fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica previsto dal comma 1, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni esercita le funzioni ed i compiti già svolti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e non attribuiti all'ente, attraverso il personale da assegnarsi al Ministero ai sensi dell'articolo 6, comma 2, nei limiti delle dotazioni organiche previste dalla tabella *A*. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni *previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,* sentito il Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 31 dicembre 1993 saranno individuati il personale e gli uffici occorrenti per compiti di cui al comma 1.

(a) Il testo dell'art 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente.

«Art 17 (*Regolamenti*) — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale,

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge,

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2 Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dell'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3 Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*»

(b) Il D Lgs n 29/1993, modificato dal D Lgs. 10 novembre 1993, n 470, e dal D Lgs 23 dicembre 1993, n. 546, reca. «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421». Il comma 3 dell'art 6, come sostituito dall'art 4 del D Lgs n. 546/1993, così recita· «Nelle amministrazioni di cui al comma 1, la consistenza delle piante organiche è determinata previa verifica dei carichi di lavoro ed è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente, formulata d'intesa con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica, previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale Qualora la definizione delle piante organiche comporti maggiori oneri finanziari, si provvede con legge»

Art. 13.

Ragioneria centrale

1. Presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è istituita la ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro, con la dotazione organica di cui all'allegata tabella *B*. Le dotazioni organiche del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato sono corrispondentemente aumentate.

2. La struttura della ragioneria centrale è definita con le modalità di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 *(a)*.

(a) Il D.Lgs. n. 29/1993, modificato dal D.Lgs. 10 novembre 1993, n. 470, e dal D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421». Il comma 1 dell'art. 6, come sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. n. 546/1993, così recita: «Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e nelle università l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni è disposta mediante regolamento governativo, su proposta del Ministro competente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. L'individuazione degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e delle relative funzioni è disposta con regolamento adottato dal Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro su proposta del dirigente generale competente».

Art. 14.

Disposizione transitoria

1. Le procedure connesse alla chiusura dell'esercizio finanziario 1993 dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni saranno espletate secondo le vigenti norme di contabilità pubblica dal personale dell'ente «Poste Italiane» già addetto agli adempimenti in argomento nell'ambito del Servizio di ragioneria centrale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

2. *(Soppresso dalla legge di conversione)*.

Art. 15.

Oneri e coperture

1. All'onere derivante dall'attuazione del capo I, articolo 6, comma 5, e articolo 7, comma 4, valutato in lire 716.000 milioni per l'anno 1994, in lire 1.507.000 milioni per l'anno 1995 ed in lire 1.530.000 milioni per l'anno 1996, si provvede, per i rispettivi anni e importi, mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto al capitolo 8316 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, comma 2, pari a lire 1.287.000 milioni, ripartiti in lire 968.000 milioni per l'anno 1994, in lire 173.000 milioni per l'anno 1995 ed in lire 146.000 milioni per l'anno 1996, si provvede, per i rispettivi anni ed importi, mediante l'utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto al capitolo 8316 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

3. All'onere derivante dall'attuazione del capo II, valutato in lire 116.000 milioni per l'anno 1994, in lire 120.000 milioni per l'anno 1995 ed in lire 124.000 milioni per l'anno 1996, si provvede, per i rispettivi anni e importi, mediante corrispondente riduzione della proiezione per gli anni medesimi degli stanziamenti iscritti al capitolo 8316 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

4. I proventi realizzati per effetto del trasferimento dei canoni di concessione ad uso pubblico per il servizio telegrafico, per quello di radiodiffusione e dei canoni di concessione ad uso privato per i servizi radioelettrici, affluiscono all'entrata dello Stato.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

TABELLA *A*
(prevista dall'art. 12, comma 2)

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Qualifica o categoria		Unità
Dirigente generale	n.	8 (*)
Dirigente	»	44
9ª categoria	»	92
8ª categoria	»	179
7ª categoria	»	331
6ª categoria	»	573
5ª categoria	»	130
4ª categoria	»	146
3ª categoria	»	10
2ª categoria	»	67
Totale	n.	1.580

(*) Di cui uno di livello *B* con funzioni di segretario generale.

TABELLA *B*
(prevista dall'art. 13, comma 1)

DOTAZIONE ORGANICA DELLA RAGIONERIA CENTRALE DEL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI.

Qualifica o categoria		Unità
Dirigente	n.	4 (*)
IX qualifica	»	3
VIII qualifica	»	6
VII qualifica	»	9
VI qualifica	»	6
V qualifica	»	3
IV qualifica	»	5
II qualifica	»	3
Totale	n.	39

(*) Di cui uno con funzioni di direttore

94A0702

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 29 novembre 1993, n. 485, recante: «Rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio».

Il decreto-legge 29 novembre 1993, n. 485, recante «Rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 282 del 1° dicembre 1993.

94A0703

Mancata conversione del decreto-legge 29 novembre 1993, n. 486, recante: «Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni del Ministero del tesoro in società per azioni».

Il decreto-legge 29 novembre 1993, n. 486, recante «Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni del Ministero del tesoro in società per azioni», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 282 del 1° dicembre 1993.

94A0706

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.15879-XV.J (288) del 29 novembre 1993, il prodotto esplosivo denominato «Polvere a singola base M 1+1» che la società BPD Difesa e spazio intende sia importare che produrre presso il proprio stabilimento sito in Colleferro è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella prima categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.18093-XV.J (293) del 21 dicembre 1993, il manufatto esplosivo denominato «Booster (carica di rinforzo) destinata ad impieghi civili per volate a cielo aperto Primex n. 1» conforme al disegno n. 4.0830.02.101 che la società S.E.I. S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento in Ghedi (Brescia), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella seconda categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il numero O.N.U. 0048-1.1D.

94A0601

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia a r.l. «La Betulla», in Napoli

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1993 i poteri conferiti all'avv. Giuseppe Ricci, commissario governativo della società cooperativa edilizia a r.l. «La Betulla», con sede in Napoli, sono stati prorogati fino a tutto il semestre successivo alla data del decreto medesimo.

94A0602

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Saltara

Con decreto 17 dicembre 1993, n. 0325, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno segnato nel catasto del comune di Saltara (Pesaro), al foglio n. 5, mappali 302, 303, 306 e 310, della superficie di mq 88671, ed indicato nella planimetria rilasciata il 29 novembre 1991 in scala 1:2000 dell'ufficio tecnico erariale di Pesaro, planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

94A0603

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento della società cooperativa «Consumo dipendenti enti locali di Udine - Soc. coop. a r.l.», in Udine

Con deliberazione n. 7088 del 23 dicembre 1993 la giunta regionale ha disposto lo scioglimento d'ufficio, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, della cooperativa «Consumo dipendenti enti locali di Udine - Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, costituita il 12 novembre 1980 per rogito notaio dott. Marino Tremonti di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Gianattilio Leita, residente in Pasian di Prato, via Bonanni, 50.

94A0604

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso questa Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di scienze politiche:

statistica economica;

lingua francese;

sociologia del lavoro e dell'industria;

politica comparata.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

biochimica cellulare;

laboratorio di chimica organica (secondo corso);

chimica dei composti eterociclici;

laboratorio di strumentazioni fisiche;

teoria quantistica dei campi.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A0605

TERZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia

economia pubblica.

Lettere e filosofia

pedagogia sperimentale.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

istituzioni di analisi superiore;

geometria II;

paleontologia;

geomorfologia;

fisica generale I;

fisica teorica;

fisiologia vegetale;

biochimica applicata.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A0638

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria

misure meccaniche, termiche e collaudi;

optoelettronica.

Lettere e filosofia

glottologia.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

geometria I;

analisi matematica I;

istituzioni di matematiche;

istituzioni di matematiche I;

istituzioni di matematiche II;

meccanica razionale;

laboratorio di geologia II;

geologia applicata;

metodi matematici della fisica;

esperimentazioni di fisica III;

laboratorio di fisica subnucleare;

virologia;

biochimica vegetale;

biologia molecolare;

botanica II.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A0639

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.300